



Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂

(ordinanza sul CO₂)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012¹ sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 2 lett. f e g

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- f. *Stato partner*: Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale o una dichiarazione d'intenti per realizzare progetti di protezione del clima in questo Stato;
- g. *biometano*: biogas preparato per ottenere la qualità del gas naturale con una quota di metano pari almeno al 96 per cento.

Titolo prima dell'art. 2a

Sezione 3: Quota nazionale e valori di riferimento per la riduzione delle emissioni in singoli settori

Art. 2° Quota nazionale

La riduzione delle emissioni di gas serra per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO₂ avviene per almeno due terzi mediante provvedimenti in Svizzera.

RS

¹ RS 641.711

Art. 3 Valori di riferimento per singoli settori

Nei seguenti settori le emissioni nel 2030 non devono superare le quote di emissioni del 1990 indicate di seguito:

- a. nel settore degli edifici: al massimo il 50 per cento;
- b. nel settore dei trasporti: al massimo il 75 per cento;
- c. nel settore dell'industria: al massimo il 65 per cento;
- d. altro: al massimo il 75 per cento.

Inserire dopo il titolo della sezione 5

Art. 4b Principio

Le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio mediante progetti e programmi sono presi in considerazione in Svizzera se comprovati con un attestato nazionale o con un attestato internazionale secondo l'articolo 6 capoverso 2 o 4 dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015².

Art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1 (concerne soltanto il testo francese), lett. c n. 1 e 3, lett. g e cpv. 2

¹ Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali (attestati) per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all'estero se:

- b. è reso verosimile e comprensibile che il progetto:
 1. *concerne soltanto il testo francese*
- c. le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio:
 1. sono documentabili e quantificabili e sono confermati mediante misurazioni,
 3. non sono stati conseguiti da un gestore soggetto a un impegno di riduzione secondo l'articolo 66 capoverso 1 che al contempo chiede il rilascio di attestati secondo l'articolo 12; sono esclusi i gestori soggetti a un impegno di riduzione, nella misura in cui le riduzioni delle emissioni da progetti o programmi non siano contemplate dall'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l'articolo 67 o dall'obiettivo basato sui provvedimenti secondo l'articolo 68,
- g. la persona richiedente, qualora non sia beneficiaria del progetto, è in grado di documentare il diritto alle riduzioni delle emissioni o all'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio.

² Per progetti e programmi che stoccano il carbonio sono rilasciati attestati se, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1 e all'allegato 19, la permanenza del sequestro di carbonio è garantita, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno 30 anni

dopo l'inizio degli effetti e ciò è dimostrato in modo comprensibile. In aggiunta a quanto previsto all'allegato 19 numero 1.4, uno stoccaggio geologico può avvenire anche in un sito di stoccaggio riconosciuto dagli Stati partner nel quadro di un accordo multilaterale.

Art. 5a cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 2

¹ I progetti possono essere riuniti in un programma se:

- b. nella descrizione del programma viene stabilita una tecnologia e tutti i progetti impiegano tale tecnologia;
- e. sono stati attuati all'interno di uno Stato.

² I progetti possono essere inseriti in programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 6 cpv. 2 lett. n n. 3

² All'organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere, in particolare, informazioni riguardanti:

- n. per progetti o programmi realizzati all'estero, inoltre:
 - 3. i risultati della consultazione delle cerchie interessate e la possibilità di fornire un riscontro sull'attuazione del progetto o del programma.

Art. 7 cpv. 1

¹ Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve presentare all'UFAM, tramite l'organismo di convalida, una domanda di valutazione dell'idoneità per il rilascio di attestati. La domanda comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida.

Art. 9 cpv. 5 e 7

⁵ Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di tre anni. L'organismo di convalida deve presentarli all'UFAM al più tardi un anno dopo la fine del periodo. Le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile.

⁷ Per i progetti o i programmi in relazione con un impegno di riduzione di cui all'articolo 31 della legge sul CO₂, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all'UFAM annualmente entro il 31 agosto dell'anno successivo. Il numero di attestati rilasciati concernenti impianti di un gestore con impegno di riduzione deve essere notificato senza indugio al gestore che ha preso tale impegno di riduzione e all'UFAM.

Art. 11 cpv. 1

¹ Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull'idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere comunicate all'UFAM con il successivo rapporto di monitoraggio.

Art. 11b Attestati internazionali secondo l'articolo 6 paragrafo 4 dell'Accordo di Parigi

¹ Chi intende farsi computare attestati internazionali secondo l'articolo 6 paragrafo 4 dell'Accordo di Parigi per un progetto di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero può chiedere all'UFAM la lettera di approvazione necessaria a tal fine. L'UFAM stabilisce la forma della domanda.

² L'UFAM rilascia la lettera di approvazione se:

- a. l'allegato 2a non esclude il rilascio di attestati internazionali per il progetto o il programma;
- b. il progetto o il programma è stato registrato dopo il 1° gennaio 2021 e riconosciuto dal meccanismo di cui all'articolo 6 paragrafo 4 dell'Accordo di Parigi.

*Titolo dopo l'art. 14***Sezione 5c: Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo***Art. 14a*

¹ Chi offre viaggi aerei con servizi di linea od occasionali pianificati, pubblicizzati con annunci di vendita su stampati o supporti visivi elettronici, dal 1° gennaio 2026 deve indicare nell'annuncio in modo ben visibile e leggibile nonché in cifre, le emissioni in CO₂eq che il viaggio aereo è suscettibile di generare fino all'aerodromo di arrivo.

² L'obbligo si applica alle offerte di viaggi aerei:

- a. da un aerodromo in Svizzera;
- b. dall'aeroporto di Basilea-Mulhouse, se il viaggio è effettuato secondo i diritti di traffico svizzeri.

³ Il calcolo avviene sulla base delle conoscenze scientifiche attuali.

⁴ Quando si utilizza un calcolatore di emissioni, devono essere prese in considerazione anche altre emissioni con impatto climatico e i relativi effetti causati dall'esercizio degli aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore.

⁵ Chi utilizza un sistema di etichettatura ambientale che non tiene conto delle altre emissioni con impatto climatico e dei relativi effetti deve indicarlo negli annunci di vendita.

⁶ L'UFAM pubblica un elenco dei calcolatori di emissioni che soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 3 e 4 e dei sistemi di etichettatura ambientali che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 3.

Art. 16, rubrica

Rendicontazione

*Inserire prima del titolo del capitolo 3**Art. 16a* Dati relativi agli impianti di produzione di calore

I dati fondamentali secondo l'articolo 9 capoverso 3 della legge sul CO₂ in merito agli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e l'acqua calda in caso di nuove costruzioni e di loro sostituzione nelle vecchie costruzioni sono:

- a. vettori energetici dell'impianto di produzione di calore;
- b. potenza nominale dell'impianto di produzione di calore o dell'allacciamento al teleriscaldamento;
- c. fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh);
- d. data di sostituzione dell'impianto di produzione di calore;
- e. data di iscrizione nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA);
- f. in caso di prelevamento di teleriscaldamento: Identificatore federale dell'edificio (EGID) dell'edificio nel quale si trova il sistema principale di produzione di calore o il fornitore di calore.

*Titolo dopo l'art. 16a***Capitolo 3: Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli**
Sezione 1: Disposizioni generali*Art. 17**Abrogato**Art. 17a cpv. 2*

² Esse non si applicano ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858³ e ai veicoli militari di cui all'articolo 4 lettera a dell'ordinanza dell'11 febbraio 2004⁴ sulla circolazione stradale militare (OCSM) impiegati a scopi militari.

³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 mag. 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE; GU L 151 del 14.06.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2144; GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1

⁴ RS 510.710

Art. 17b Autofurgoni

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti autofurgoni:

- a. autofurgoni secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV con un peso complessivo massimo di 3,50 t;
- b. veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da oltre 3,50 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,50 t sia causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni.

² Esse non si applicano ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858⁵ e ai veicoli militari di cui all'articolo 4 lettera a OCSM impiegati a scopi militari.

Art. 17c cpv. 2

² Esse non si applicano ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858⁶ e ai veicoli militari di cui all'articolo 4 lettera a OCSM impiegati a scopi militari.

Art. 17c^{bis} Veicolo pesante

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti:

- a. autocarri secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV:
 1. con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso totale superiore a 16 t, oppure
 2. con una configurazione degli assi di 6 x 2;
- b. trattori a sella secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV:
 1. con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso complessivo superiore a 16 t, oppure
 2. con una configurazione degli assi di 6 x 2.

² Esse non si applicano ai veicoli professionali di cui all'articolo 3 numero 9 del regolamento (UE) 2019/1242⁷, ai veicoli militari di cui all'articolo 4 lettera a OCSM impiegati a scopi militari e ai veicoli prodotti prima di luglio 2019.

³ In caso di veicoli con omologazione in più fasi di cui all'articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858⁸ è determinante lo stato come veicolo di base.

⁵ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

⁶ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

⁷ Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giu. 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio; GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202

⁸ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

*Art. 17f**Abrogato**Inserire dopo la sezione 2**Art. 17g* Importatore

¹ È considerato importatore secondo l'articolo 11 capoverso 1 della legge sul CO₂ chi fa rilasciare all'Ufficio federale dell'energia (UFE) la certificazione per un veicolo conformemente all'articolo 23 capoverso 4 o all'articolo 23a capoverso 1 lettera b.

² Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione, è considerato importatore chi è iscritto come tale nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione di cui all'articolo 89a della legge federale del 19 dicembre 1958⁹ sulla circolazione stradale.

³ Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione e nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione non figura chi è l'importatore, è considerato importatore chi è designato come tale nella dichiarazione doganale.

Art. 18 cpv. 1 lett. c

¹ Un importatore è considerato, in un anno di riferimento, grande importatore in relazione ai propri veicoli se, al 31 dicembre di tale anno, ha un parco veicoli nuovi costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

- c. due veicoli pesanti.

Art. 20 Piccolo importatore

Un importatore è considerato, in un anno di riferimento, piccolo importatore in relazione ai propri veicoli se, al 31 dicembre di tale anno, ha un parco veicoli nuovi costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui all'articolo 18 capoverso 1.

Art. 23, rubrica e cpv. 1

Obblighi degli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

¹ Gli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri devono comunicare all'Ufficio federale delle strade (USTRA), antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l'assegnazione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un'eventuale sanzione.

Art. 23a Obblighi degli importatori di veicoli pesanti

¹ Gli importatori di veicoli pesanti devono comunicare all'autorità indicata di seguito, antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l'assegnazione del veicolo al suo importatore:

⁹ RS 741.01

- a. all'USTRA: se il veicolo dispone di un'approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera a o di un COC in formato elettronico;
- b. all'UFE: se il veicolo non dispone di nessuno dei documenti di cui alla lettera a.

² Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento, essi devono comunicare all'UFE i dati necessari per il calcolo di un'eventuale sanzione.

Art. 25, rubrica e cpv. 1

Determinazione delle emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

¹ Per determinare le emissioni di CO₂ di un'automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero si utilizzano le emissioni secondo il WLTP.

Art. 25a Determinazione delle emissioni di CO₂ di veicoli pesanti

¹ Per determinare le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante valgono:

- a. l'assegnazione del veicolo a un sottogruppo di veicoli secondo i criteri dell'allegato I punto 1 del regolamento (UE) 2019/1242¹⁰;
- b. il valore di emissione in grammi per tonnellata-chilometro calcolato secondo i criteri dell'allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242¹¹.

² Se le emissioni di CO₂ non possono essere determinate secondo il capoverso 1, si presumono i seguenti valori di emissione:

- a. per veicoli che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica: 1,1 volte il valore iniziale del relativo sottogruppo di veicoli secondo l'allegato 4a numero 3.3;
- b. per veicoli a propulsione esclusivamente elettrica: 0 grammi per tonnellata-chilometro.

Titolo prima dell'art. 26

Sezione 4: Presa in considerazione delle riduzioni di CO₂ e agevolazioni

Art. 26 Riduzione mediante ecoinnovazioni

Se per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o le emissioni di CO₂ di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l'impiego di ecoinnovazioni, tale riduzione viene considerata fino a un massimo di 7g CO₂/km.

¹⁰ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17c^{bis} cpv. 2.

¹¹ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17c^{bis} cpv. 2.

Art. 26a Riduzione mediante gas naturale e biogas

¹ Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, la percentuale della quota biogena riconosciuta secondo l'articolo 12a capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica¹² è presa in considerazione come riduzione delle emissioni di CO₂.

² Il risultato è arrotondato come segue:

- a. a un decimo di grammo di CO₂/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. a un centesimo di grammo di CO₂ per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.

Art. 26b Riduzione mediante carburanti sintetici rinnovabili

¹ La riduzione di CO₂ conseguita mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili e considerata nelle emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l'allegato 4b.

² Sono considerati carburanti sintetici rinnovabili secondo l'articolo 11a della legge sul CO₂ i carburanti rinnovabili che:

- a. sono stati prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa; e
- b. sono impiegati per la propulsione di veicoli.

³ La domanda di presa in considerazione di una riduzione di CO₂ deve essere presentata all'UFE:

- a. entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento nel caso di grandi importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. antecedentemente alla prima messa in circolazione nel caso di piccoli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- c. entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento nel caso di importatori di veicoli pesanti.

Art. 26c Agevolazioni per veicoli a propulsione esclusivamente elettrica per gli anni 2025 e 2030

¹ Se negli anni 2025 e 2030 la quota di veicoli a propulsione esclusivamente elettrica di un parco veicoli nuovi di un grande importatore supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO₂ di tale parco veicoli nell'anno in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 2:

- a. nell'anno di riferimento 2025:
 1. del 17 per cento per autofurgoni e trattori a sella leggeri,
 2. del 6 per cento per veicoli pesanti;

¹² RS 730.02

- b. nell'anno di riferimento 2030:
 - 1. del 30 per cento per autofurgoni e trattori a sella leggeri,
 - 2. del 10 per cento per veicoli pesanti.

² La riduzione corrisponde all'ammontare del superamento, ma fino ad un massimo del:

- a. 5 per cento per autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. 3 per cento per veicoli pesanti.

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 5: Calcolo delle emissioni di CO₂ e dell'obiettivo individuale, nonché calcolo e riscossione della sanzione

Art. 27 Calcolo delle emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore

Le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano:

- a. secondo l'allegato 4c numero 1.1 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. secondo l'allegato 4c numero 1.2 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da veicoli pesanti.

Art. 27a Calcolo delle emissioni di CO₂ di un veicolo pesante

Le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante si calcolano secondo l'allegato 4c numero 2.

Art. 29 cpv. 1

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce annualmente nell'allegato 5 gli importi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO₂ per il successivo anno di riferimento. Al riguardo, si fonda sui seguenti importi applicabili nell'Unione europea:

- a. importi secondo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631 in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. importi secondo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1242 in caso di veicoli pesanti.

Titolo dopo l'art. 29

Abrogato

Art. 30, rubrica e cpv. 2

Sanzione per i grandi importatori

² Ai fini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l'obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto come segue:

- a. a un decimo di grammo di CO₂/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. a un centesimo di grammo di CO₂ per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.

*Titolo dopo l'art. 34**Abrogato**Art. 35, rubrica, cpv. 1^{bis} e 3*

Sanzione per i piccoli importatori

^{1bis} Nel caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, la sanzione è dovuta antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.

³ *Abrogato**Sezioni 6 e 7 (art. 36 e 37)**Abrogate**Art. 42 cpv. 1 e 3 lett. a*

¹ Un gestore di impianti può, su richiesta, partecipare al SSQE se la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW).

³ La domanda deve contenere informazioni riguardanti:

- a. *Abrogata*

Art. 46 cpv. 2

² La riduzione proporzionale secondo l'articolo 19 capoverso 7 della legge sul CO₂ è calcolata in anticipo per i periodi di assegnazione di cui all'allegato 9 numero 2.3.

*Art. 46e cpv. 3 e 4**Abrogati**Art. 52 cpv. 1 e 5*

¹ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili devono presentare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un rapporto di monitoraggio all'autorità competente di cui all'allegato 14. Se il rapporto di monitoraggio deve essere

presentato all'UFAM, è utilizzato a tal fine un modello messo a disposizione o approvato dall'UFAM.

⁵ Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO₂ sono inferiori ai valori limite di cui all'articolo 28a paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE¹³ si considera verificato se le emissioni di CO₂ sono state determinate con lo strumento per emettitori di entità ridotta di cui al regolamento (UE) n. 606/2010¹⁴ e se, a tal fine, sono stati utilizzati i dati dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

Art. 55 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Non è considerato emissione rilevante di gas serra il CO₂ che:

- a. è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente in Svizzera secondo i requisiti di cui all'allegato 19;
- b. è catturato e stoccato geologicamente in via permanente in uno Stato contraente del SEE all'interno di un sito di stoccaggio autorizzato secondo il capitolo 3 della direttiva 2009/31/CE¹⁵ o sequestrato chimicamente in via permanente secondo l'articolo 12 paragrafo 3b della direttiva 2003/87/CE¹⁶.

Art. 65 lett. g

L'UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari siano tutelati:

- g. per gestori con impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni, di diritti di emissione e di attestati consegnati per adempiere all'impegno di riduzione.

¹³ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ott. 2003, che istituisce un sistema di scambio per le quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2024/795; GU L 2024/795 del 29.2.2024

¹⁴ Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 lug. 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte; GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25

¹⁵ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 apr. 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1999; GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1

¹⁶ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 52 cpv. 5.

Titolo prima dell'art. 66

Capitolo 5: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Sezione 1: Condizioni e contenuto

Art. 66 Condizioni

¹ I gestori di impianti possono prendere un impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO₂, se le emissioni di gas serra generate dall'attività economica o di diritto pubblico corrispondono ad almeno il 60 per cento delle emissioni complessive di gas serra dell'ubicazione.

² I gestori di impianti esercitano un'attività economica quando:

- a. sono iscritti nel registro di commercio;
- b. dispongono di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI) e l'attività è esercitata in concorrenza con altri attori del mercato.

³ La produzione di calore o freddo per edifici abitativi non è considerata un'attività economica.

⁴ Sono considerate attività di diritto pubblico le attività svolte da un ente pubblico.

⁵ Un impegno di riduzione può essere preso se gli impianti sono utilizzati per una delle seguenti attività di diritto pubblico:

- a. gestione di piscine;
- b. gestione di piste di ghiaccio artificiale;
- c. gestione di locomotive e navi con trazione a vapore;
- d. gestione di ospedali, case di riposo e di cura;
- e. produzione di calore o freddo generati da combustibili fossili, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o utilizzata da gestori di impianti di cui al capoverso 1; fatta eccezione per la produzione di calore o freddo per edifici abitativi.

Art. 66a Contenuto dell'impegno di riduzione

¹ Con l'impegno di riduzione, il gestore si impegna a:

- a. conseguire un aumento della propria efficienza in termini di emissioni di gas serra in linea con il proprio obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn¹⁷, che tuttavia ammonti annualmente ad almeno il 2,5 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra); oppure
- b. ottenere un effetto globale dei propri provvedimenti in linea con il proprio obiettivo basato sui provvedimenti desunto dalla convenzione sugli obiettivi

¹⁷ RS 730.0

secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn^e, che tuttavia corrisponda annualmente ad una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 2,5 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti).

² L'impegno di riduzione può comprendere anche provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra mediante lo stoccaggio geologico o il sequestro chimico in via permanente del CO₂ catturato. Lo stoccaggio e il sequestro del CO₂ catturato devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 19.

³ Per la determinazione dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell'obiettivo basato sui provvedimenti sono considerati tutti i provvedimenti con una durata d'ammortamento fino a sei anni. Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d'ammortamento fino a dodici anni.

Art. 67 Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra i seguenti gestori di impianti:

- a. i gestori che nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari ad almeno 500 tonnellate di CO₂eq all'anno; oppure
- b. i gestori che intendono richiedere il rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 39 LEn^e¹⁸.

Art. 68 Impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti

Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti i gestori di impianti che nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari al massimo a 1500 tonnellate di CO₂eq all'anno.

Art. 68a Raggruppamento per l'impegno di riduzione

¹ I gestori di impianti possono costituire un raggruppamento per l'impegno di riduzione se le condizioni di cui all'articolo 66 sono rispettate singolarmente per ogni ubicazione.

² La convenzione sugli obiettivi del raggruppamento di cui all'articolo 41 o all'articolo 46 capoverso 2 LEn^e¹⁹ deve comprendere tutte le ubicazioni dei gestori partecipanti, tuttavia fino a un numero massimo di 50.

³ Nel piano di decarbonizzazione devono essere indicati i provvedimenti per ogni ubicazione. Per ogni raggruppamento possono essere presentati diversi piani di decarbonizzazione.

¹⁸ RS 730.0

¹⁹ RS 730.0

⁴ Il raggruppamento deve designare un rappresentante.

Titolo prima dell'art. 69

Sezione 2: Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

Art. 69

¹ La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all'UFAM entro il 1° settembre dell'anno precedente tramite il Sistema di informazione e di documentazione secondo l'articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO₂.

² La domanda deve contenere:

- a. il nome e l'indirizzo del gestore degli impianti;
- b. nel caso di un raggruppamento, il nome e l'indirizzo di tutti i gestori che costituiscono il raggruppamento;
- c. informazioni sull'attività economica o di diritto pubblico;
- d. le emissioni di gas serra generate nei due anni precedenti in tonnellate di CO₂eq;
- e. un'analisi del potenziale di riduzione;
- f. i numeri EGID;
- g. i numeri IDI;
- h. informazioni sulla cassa di compensazione AVS competente e i numeri di conteggio AVS;
- i. se il gestore, oltre agli impianti per i quali richiede la determinazione dell'impegno di riduzione, gestisce anche impianti per i quali non riceve il rimborso della tassa sul CO₂ o con i quali partecipa al SSQE: informazioni sulla delimitazione di tali impianti all'interno dei numeri di conteggio AVS del gestore; e
- j. la convenzione sugli obiettivi secondo gli articoli 41 o 46 capoverso 2 LEne²⁰, incluso l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l'obiettivo basato sui provvedimenti perseguito.

³ Se necessario per la determinazione dell'impegno di riduzione, l'UFAM può chiedere ulteriori informazioni.

⁴ Se il gestore di impianti impiega combustibili diversi da quelli fossili convenzionali, l'UFAM può chiedere che venga presentato un piano di monitoraggio secondo l'articolo 51.

⁵ Se le informazioni di cui al capoverso 2 lettere e e j non sono ancora disponibili al momento della presentazione della domanda, l'UFAM può, su richiesta, prorogare adeguatamente il termine per la presentazione di tali informazioni.

Art. 70

Abrogato

Art. 71

Abrogato

Titolo prima dell'art. 72

Sezione 3: Rapporto di monitoraggio e piano di decarbonizzazione

Art. 72 Rapporto di monitoraggio

¹ I gestori con un impegno di riduzione devono presentare annualmente all'UFE, entro il 31 maggio, un rapporto di monitoraggio nella forma prescritta.

² Il rapporto di monitoraggio deve contenere le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a. informazioni sull'evoluzione delle emissioni di gas serra;
- b. informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e sui loro effetti;
- c. nel caso di un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, informazioni sull'evoluzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra;
- d. informazioni sull'evoluzione degli indicatori di produzione;
- e. una contabilità dei combustibili;
- f. informazioni su eventuali scostamenti dall'impegno di riduzione, con le relative motivazioni e i correttivi previsti;
- g. informazioni sul tipo e sugli effetti dei provvedimenti stabiliti nella convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn²¹ che non possono essere computati all'adempimento dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 72*d*; e
- h. una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale in cui i dati dell'anno di monitoraggio sono confrontati con quelli degli anni precedenti e con i valori obiettivo.

³ Se un provvedimento comprende l'impiego di combustibili rinnovabili, il gestore deve dimostrare che nel registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti rinnovabili sono state loro attribuite garanzie di origine secondo l'articolo 4*b* dell'ordinanza del 1° novembre 2017²² sull'energia (OEn). Se la garanzia può essere dimostrata, il fattore di emissione per questi combustibili è pari a zero.

²¹ RS 730.0

²² RS 730.01

⁴ L'UFAM può chiedere le informazioni supplementari di cui necessita per valutare il monitoraggio.

Art. 72a Contenuto del piano di decarbonizzazione

¹ Il piano di decarbonizzazione di cui all'articolo 31a lettera b della legge sul CO₂ deve contenere almeno:

- a. una contabilizzazione di tutte le emissioni dirette di gas serra (art. 2 lett. b della legge federale del 30 settembre 2022²³ sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica [LOcli]) generate da combustibili fossili;
- b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;
- c. un'analisi delle soluzioni con cui è possibile ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili e della loro portata;
- d. i provvedimenti da adottare sulla base dell'analisi di cui alla lettera c per ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili; e
- e. un percorso di riduzione per le emissioni dirette di gas serra entro il 2040; il percorso di riduzione deve orientarsi all'obiettivo delle zero emissioni nette di cui all'articolo 3 LOcli e ai valori indicativi di cui all'articolo 4 LOcli.

² In merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera d devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione precisa dei provvedimenti;
- b. una stima dei costi di attuazione;
- c. un calcolo dell'effetto che deve essere conseguito mediante i provvedimenti in tonnellate di CO₂eq e le relative ripercussioni sul consumo di energia;
- d. un calendario di attuazione.

³ La consegna di attestati nazionali o internazionali non può essere fatta valere come provvedimento nell'ambito del piano di decarbonizzazione.

Art. 72b Verifica del piano di decarbonizzazione

Il piano di decarbonizzazione deve essere verificato da un consulente registrato secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del xx.yy.zzzz²⁴ sulla protezione del clima.

Art. 72c Presentazione e aggiornamento del piano di decarbonizzazione

¹ Il piano di decarbonizzazione deve essere presentato all'UFAM la prima volta entro il 31 dicembre del terzo anno dell'impegno di riduzione.

² Deve essere aggiornato ogni tre anni e presentato all'UFAM ogni volta entro il 31 dicembre.

²³ RS 814.310

²⁴ RS 814.XXXX

³ La presentazione e l'aggiornamento del piano di decarbonizzazione avvengono per il tramite del Sistema di informazione e di documentazione dell'UFAM di cui all'articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO₂.

Titolo prima dell'art. 72d

Sezione 4: Adempimento dell'impegno di riduzione

Art. 72d Mancato computo delle riduzioni delle emissioni

Non sono computate all'adempimento dell'impegno di riduzione:

- a. le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati che devono essere notificati secondo l'articolo 9 capoverso 7;
- b. le riduzioni delle emissioni riconducibili a provvedimenti per i quali sono stati concessi aiuti finanziari.

Art. 72e Computo di attestati all'adempimento dell'impegno di riduzione nel 2030

¹ Se nel periodo 2025–2030 non ha raggiunto l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l'obiettivo basato sui provvedimenti stabilito nell'impegno di riduzione, il gestore può, su richiesta, farsi computare attestati nazionali e internazionali all'adempimento dell'impegno di riduzione nella misura del 2,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2025–2030.

² Se il gestore ha preso un impegno di riduzione solo per una parte del periodo 2025–2030, la quantità computabile secondo il capoverso 1 si riduce *pro rata temporis*.

Art. 72f Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra in caso di cambiamento del vettore energetico e di produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva

¹ Se gli impianti di un gestore generano più emissioni di gas serra per uno dei motivi indicati di seguito, le emissioni supplementari di gas serra non sono tenute in considerazione, su richiesta, nella valutazione dell'adempimento dell'impegno di riduzione:

- a. cambiamento del vettore energetico in base a una disposizione del Consiglio federale o a una raccomandazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e del DATEC;
- b. produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023²⁵ sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI).

² La domanda di non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra deve essere presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo nella forma da esso prescritta.

²⁵ RS 734.722

³ Essa deve contenere in particolare:

- a. tipo e quantità del vettore energetico sostituito nell'anno precedente e di quello nuovo impiegato in caso di cambiamento del vettore energetico o del vettore energetico supplementare impiegato a causa della produzione di energia elettrica;
- b. quantità delle emissioni supplementari di gas serra generate nell'anno precedente; e
- c. periodo durante il quale, nell'anno precedente, è stato impiegato l'altro/il nuovo vettore energetico o è stata prodotta energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva.

Titolo prima dell'art. 73

Sezione 5: Adeguamento e fine anticipata dell'impegno di riduzione

Art. 73 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

I gestori di impianti notificano senza indugio all'UFAM qualsiasi cambiamento:

- a. che potrebbe incidere sull'impegno di riduzione;
- b. riguardante l'obbligo di partecipazione al SSQE;
- c. del gestore degli impianti;
- d. della cassa di compensazione AVS o dei numeri di conteggio AVS;
- e. delle informazioni di contatto.

Art. 73a Esclusione di un gestore da un impegno di riduzione di un raggruppamento

¹ Un gestore di impianti può essere escluso da un impegno di riduzione di un raggruppamento per un'ubicazione se:

- a. gli impianti sono stati venduti;
- b. deve partecipare al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti;
- c. negli impianti non vengono più utilizzati combustibili fossili a scopo energetico per le attività nell'esercizio ordinario;
- d. non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 66; oppure
- e. secondo l'articolo 31*b* capoverso 2 legge sul CO₂ non sussiste più alcuna convenzione sugli obiettivi o egli non presenta un piano di decarbonizzazione.

² Per un'ubicazione esclusa da un impegno di riduzione non può più essere preso alcun impegno di riduzione.

Art. 74 Adeguamento dell'impegno di riduzione

¹ L'UFAM adegua un impegno di riduzione laddove opportuno, in particolare, per uno dei seguenti motivi:

- a. sono adeguati i valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi secondo gli articoli 41 o 46 capoverso 2 LEne²⁶;
- b. una convenzione sugli obiettivi secondo gli articoli 41 o 46 capoverso 2 LEne è sostituita da una nuova convenzione;
- c. un gestore è escluso dall'impegno di riduzione (art. 73a o art. 74c); oppure
- d. in base a una notifica secondo l'articolo 73, risulta che l'impegno di riduzione deve essere adeguato.

² Se l'impegno di riduzione viene adeguato, l'impegno adeguato si applica retroattivamente dall'inizio dell'anno in cui le circostanze modificate hanno effetto per la prima volta.

*Art. 74a**Abrogato**Art. 74b**Abrogato**Art. 74c* Fine anticipata dell'impegno di riduzione

¹ Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per il 31 dicembre 2030 deve farne richiesta all'UFAM entro il 31 maggio 2031.

² Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per la fine di un anno civile per uno dei motivi indicati di seguito deve farne richiesta all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo:

- a. obbligo di partecipazione al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti; oppure
- b. nessun ulteriore utilizzo di carburanti fossili a scopo energetico per le proprie attività nell'esercizio ordinario.

*Titolo prima dell'art. 76***Sezione 6: Inadempimento dell'impegno di riduzione e garanzia della sanzione***Art. 76* Inadempimento dell'impegno di riduzione

¹ Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione, poiché non rispetta nel 2030 il valore obiettivo per il periodo 2025–2030 o nel 2040 il valore

²⁶ RS 730.0

obiettivo per il periodo 2031–2040, l'UFAM decide le sanzioni di cui all'articolo 32 della legge sul CO₂.

² Se l'impegno di riduzione non è adempiuto, la quantità delle tonnellate di CO₂eq emesse in eccesso è calcolata in funzione della mancata efficacia dei provvedimenti.

³ Il termine per il pagamento della sanzione è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

Art. 77 Garanzia della sanzione

Se un gestore di impianti rischia di non raggiungere il suo obiettivo, l'UFAM può chiedere all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) la garanzia della sanzione prevista secondo l'articolo 32 della legge sul CO₂ fino a quando tale rischio cessa di esistere.

Art. 78

Abrogato

Titolo prima dell'art. 79

Sezione 7: Pubblicazione di informazioni

Art. 79

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare informazioni sui gestori di impianti con un impegno di riduzione.

Titolo prima dell'art. 86

Capitolo 7: Provvedimenti relativi ai carburanti fossili

Sezione 1: Compensazione delle emissioni di CO₂ di carburanti fossili

Art. 87 Deroga all'obbligo di compensazione in caso di piccole quantità

¹ L'obbligo di cui all'articolo 86 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 10 000 tonnellate di CO₂ l'anno.

² La deroga all'obbligo di compensazione dura fino all'inizio dell'anno in cui le emissioni di CO₂, generate dall'utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 10 000 tonnellate di CO₂.

Art. 88 cpv. 4

⁴ La sede del rappresentante è considerata l'unico recapito.

Art. 89 cpv. 2 e 3

² L'aliquota di compensazione in Svizzera ammonta almeno al 12 per cento a partire dal 2025.

³ L'aliquota di compensazione ammonta complessivamente:

- a. per l'anno 2025: al 25 per cento;
- b. per l'anno 2026: al 30 per cento;
- c. per l'anno 2027: al 35 per cento;
- d. per l'anno 2028: al 40 per cento;
- e. per l'anno 2029: al 45 per cento;
- f. per l'anno 2030: al 50 per cento.

Art. 90 cpv. 1

¹ Per l'adempimento dell'obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio; fanno eccezione attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

Art. 91 cpv. 2

² Per l'adempimento dell'obbligo di compensazione in Svizzera nel 2030 sono computati esclusivamente le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti nel 2030.

Art. 92 cpv. 4

⁴ Il termine per la consegna degli attestati è il 1° giugno dell'anno successivo.

*Titolo dopo l'art. 92***Sezione 2: Messa a disposizione e miscelazione di carburanti per l'aviazione a basse emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili***Art. 92a* Campo d'applicazione territoriale

L'obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l'aviazione a basse emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l'articolo 28f della legge sul CO₂ si applica agli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra.

Art. 92b Durata di utilizzo della garanzia di origine

Per adempiere all'obbligo di miscelazione secondo l'articolo 28f della legge sul CO₂, una garanzia di origine valida può essere impiegata per XX mesi dalla fine del periodo in cui la partita dei carburanti per l'aviazione a basse emissioni, rinnovabili e sintetici

rinnovabili è stata prodotta o importata come prova dell'utilizzo di tali carburanti per l'aviazione.

Titolo dopo l'art. 92b

Capitolo 7a: Computo della prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili

Sezione 1: Principio

Art. 92c

¹ Chi intende farsi computare la prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili e dei carburanti per l'aviazione a basse emissioni che adempiono i requisiti dell'ordinanza del xx yy zzzz²⁷ sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili e a basse emissioni (OCCR) deve utilizzare una garanzia di origine secondo l'articolo 4b OEn²⁸ attribuita al rispettivo strumento della legge sul CO₂.

² L'attribuzione delle garanzie di origine ai rispettivi strumenti per i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili avviene ad opera dei fornitori.

Titolo dopo l'art. 92c

Sezione 2: Computo della prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta

Art. 92d Domanda di rilascio di attestati internazionali per gas rinnovabile proveniente dall'estero trasportato in condotta

¹ Un importatore può chiedere all'UFAM, dietro presentazione di una domanda, di ottenere attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

² L'UFAM stabilisce la forma della domanda e del rapporto d'esame.

³ Alla domanda devono essere allegati inoltre la decisione dello Stato partner in merito al progetto concreto e un rapporto d'esame di un servizio di audit designato dall'UFAM.

⁴ L'UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 92e Decisione sul rilascio di attestati internazionali

¹ Sulla base della domanda, l'UFAM decide se vengono rilasciati attestati per la prestazione di riduzione del gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

²⁷ RS 814.xxxx

²⁸ RS 730.01

² L'UFAM verifica in particolare il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni da parte dello Stato partner. Ove necessario, l'UFAM svolge ulteriori accertamenti.

⁴ Il plusvalore ecologico derivante dalla prestazione di riduzione è compensato con il rilascio dell'attestato internazionale. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato. La persona richiedente è informata in merito alla quantità di attestati internazionali rilasciati.

Art. 92f Computo della prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta

¹ I partecipanti al SSQE o i gestori con impegno di riduzione che vogliono farsi computare la prestazione di riduzione del gas rinnovabile estero trasportato in condotta devono dimostrare che:

- a. le quote del gas rinnovabile estero trasportato in condotta sono indicate sulle fatture;
- b. l'UFAM ha rilasciato attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta in misura sufficiente.

² Gli attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta che vengono computati sono cancellati dall'UFAM nel registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 96a

Abrogato

Art. 96b cpv. 4, 6, 7 e 8

⁴ I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili chiedono all'UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso e dell'entità del rimborso parziale. La domanda deve contenere i prezzi per l'acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti. I relativi giustificativi devono essere allegati. L'UFAM può chiedere informazioni supplementari di cui necessita per il rilascio della conferma.

⁶ Entro sei mesi dal rilascio della conferma, il gestore può chiedere all'UDSC il versamento dell'importo da rimborsare.

⁷ Su richiesta, devono essere presentate all'UDSC la conferma dell'UFAM della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso e le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.

⁸ Il diritto al rimborso decade se:

- a. la domanda non è presentata all'UFAM entro il termine previsto; oppure
- b. il versamento dell'importo da rimborsare non è richiesto all'UDSC entro il termine stabilito.

Art. 97 cpv. 1 e 2

¹ La domanda di rimborso deve essere presentata all'UDSC nella forma da esso prescritta.

² La domanda deve contenere il tipo e la quantità di combustibile per ogni singolo acquisto.

Art. 98 cpv. 1 e 2

¹ Una domanda di rimborso può contemplare un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di 12 mesi.

² Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio nel quale il combustibile soggetto alla tassa sul CO₂ è stato acquistato.

Art. 98b cpv. 1 lett. f, 3, 3^{bis} e 3^{ter}

¹ I gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione possono chiedere all'UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso. La domanda deve contenere in particolare:

f. l'attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dei valori limite di emissione di cui nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico;

³ L'UFAM verifica i requisiti di cui al capoverso 1 e rilascia al gestore una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso.

^{3bis} Entro sei mesi dal rilascio della conferma, il gestore può chiedere all'UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell'importo da rimborsare.

^{3ter} Su richiesta, devono essere presentate all'UDSC la conferma dell'UFAM della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso e le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.

Art. 98c cpv. 3

³ Il diritto al rimborso decade se:

- a. la domanda non è presentata all'UFAM entro il termine previsto; oppure
- b. il versamento dell'importo da rimborsare non è richiesto all'UDSC entro il termine stabilito.

Art. 98d Inadempimento dell'obbligo di investire per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

¹ Se un gestore di impianti di cogenerazione non adempie l'obbligo di investire di cui all'articolo 32a della legge sul CO₂, l'UFAM decide la restituzione del 40 per cento dell'importo versato a titolo di rimborso.

² Gli importi restituiti di cui al capoverso 1 sono considerati proventi della tassa sul CO₂.

Art. 99 cpv. 3 lett. c

³ Deve contenere le seguenti informazioni:

c. *Abrogata*

Art. 100 cpv. 2 e 3

² Se viene fatto valere il rimborso, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio nel quale il combustibile è stato utilizzato o acquistato.

³ Il diritto al rimborso decade se la domanda non è presentata entro il termine previsto.

Titolo dopo l'art. 103

Sezione 1: Calcolo dei proventi della tassa sul CO₂

Art. 103a

¹ Sono considerati introiti correnti le entrate lorde della tassa, dedotti i rimborsi della stessa e la quota del Principato del Liechtenstein secondo l'articolo 6 dell'Accordo del 14 aprile 2011²⁹ relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.

² I proventi della tassa sul CO₂ secondo l'articolo 38 della legge sul CO₂ sono calcolati in base agli introiti correnti della tassa, cui sono dedotti:

- a. l'indennizzo per i costi d'esecuzione (art. 132);
- b. le perdite su debitori.

L'attuale sezione 1 diventa la sezione 1a

Sezione 1a: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici

Art. 104 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l'articolo 34 capoverso 2 della legge sul CO₂ al fine di agevolare l'adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, considerando il bilancio di CO₂ dei materiali da costruzione impiegati, se:

²⁹ RS 0.641.751.411

Art. 104a Contributo complementare

Il contributo complementare si compone di un contributo minimo e di un contributo aggiuntivo ed è calcolato conformemente all'articolo 52 capoverso 4 LEne.

L'attuale sezione 1a diventa la sezione 1b e titolo

Sezione 1b: Sostegno a progetti per l'impiego della geotermia per la produzione di calore*Art. 112* Diritto alla promozione

¹ Ai progetti finalizzati all'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. a della legge sul CO₂) che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 12 possono essere concessi contributi per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.

² Ai progetti finalizzati allo sfruttamento di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore per i quali, dopo una prima perforazione esplorativa, risulta impossibile un impiego diretto (art. 34a cpv. 1 lett. b della legge sul CO₂) e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 12a possono essere concessi contributi.

³ Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili dei progetti secondo il capoverso 1 e al massimo al 40 per cento dei costi di investimento computabili dei progetti secondo il capoverso 2; i costi di investimento computabili sono stabiliti negli allegati 12 e 12a.

Art. 113 Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo deve essere presentata all'UFE.

² Nell'ambito dell'impiego diretto della geotermia, le domande per l'ottenimento di un contributo alla prospezione devono adempiere i requisiti di cui all'allegato 12 numero 3.1, quelle per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento i requisiti di cui all'allegato 12 numeri 4.1 e 4.2.

³ Nell'ambito dell'impiego indiretto della geotermia, le domande per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento devono adempiere i requisiti di cui all'allegato 12a numeri 3.1 e 3.2.

⁴ Esse devono contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito.

⁵ Per l'esame delle domande l'UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente, il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

⁶ Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all'UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell'adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

⁷ Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con la persona richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l'articolo 113b.

Art. 113a cpv. 2

² Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera innanzitutto i progetti di impiego diretto più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico. Le risorse sono successivamente messe a disposizione dei progetti di impiego indiretto.

Titolo dopo l'art. 113b

Sezione 1c: Promozione di nuovi impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili o di ampliamenti considerevoli di tali impianti

Art. 113c Diritto alla promozione

¹ Hanno diritto alla promozione i nuovi impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili o gli ampliamenti considerevoli di tali impianti, laddove essi producano gas dalla fermentazione di biomassa e lo trasformino in biometano.

² Sono considerati nuovi impianti:

- a. gli impianti edificati per la prima volta in un'ubicazione o gli impianti che sostituiscono completamente un impianto esistente;
- b. gli impianti esistenti che, da impianti per la produzione di energia elettrica, sono stati convertiti in impianti per la produzione di biometano.

³ L'ampliamento di un impianto si ritiene considerevole in presenza di misure di costruzione che aumentano almeno del 25 per cento la produzione annua di biometano rapportata alla media degli ultimi tre anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento.

⁴ Sono esclusi dalla promozione gli impianti che:

- a. partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità di cui all'articolo 19 LEn e o ricevono un contributo alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a LEn;
- b. negli ultimi dieci anni sono già stati altrimenti sostenuti dalla Confederazione;
- c. non coprono il fabbisogno proprio di energia termica con energie rinnovabili.

⁵ La domanda per l'ottenimento di un contributo deve essere presentata all'UFE.

Art. 113d Contributo di promozione

¹ L'entità della promozione per nuovi impianti è determinata in base alla capacità dell'impianto di trattamento in Nm³ di biometano all'ora e ammonta:

- a. fino a 90 Nm³/h di biometano: a 8000 franchi per Nm³/h di biometano;
- b. tra 91 e 400 Nm³/h di biometano: a 5000 franchi per Nm³/h di biometano
- c. da 401 Nm³/h di biometano: a 2000 franchi per Nm³/h di biometano.

² L'entità della promozione per ampliamenti considerevoli è determinata in base alla differenza tra la capacità dopo l'ampliamento considerevole e la capacità originaria e ammontano:

- a. fino a 100 Nm³/h di biometano: a 3200 franchi per Nm³/h di biometano;
- b. tra 101 e 400 Nm³/h di biometano: a 2000 franchi per Nm³/h di biometano;
- c. da 401 Nm³/h di biometano: a 800 franchi per Nm³/h di biometano;

³ L'entità della promozione per impianto ammonta al massimo a:

- a. 2,8 milioni di franchi;
- b. il 30 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili.

⁴ Gli impianti di depurazione delle acque e gli impianti di cui all'articolo 113c capoverso 2 lettera b ricevono il 15 per cento dei contributi di promozione di cui ai capoversi 1 e 2.

⁵ In caso di presentazione di domande separate per la produzione e per il trattamento e l'immissione, il contributo di promozione di cui ai capoversi 1 e 2 è suddiviso come segue:

- a. produzione di biogas: 85 per cento;
- b. trattamento e immissione: 15 per cento

⁶ Le domande per un contributo inferiore a 100 000 franchi non sono tenute in considerazione.

Titolo dopo l'art. 113d

Sezione 1d: Promozione di impianti destinati all'impiego di calore solare per il calore di processo

Art. 113e Diritto alla promozione

¹ Hanno diritto alla promozione gli impianti destinati all'impiego di calore solare per il calore di processo che:

- a. producono calore prevalentemente per processi professionali e industriali per la produzione, la trasformazione o la finitura di prodotti oppure per la fornitura di servizi;
- b. hanno una potenza nominale termica del collettore di almeno 35 kW;
- c. dispongono di un dispositivo di misurazione del rendimento termico solare utilizzabile;

- d. utilizzano collettori che rispondono ai criteri secondo le spiegazioni di cui nella lista collettori 12/2021³⁰;
- e. dispongono di una prova rilasciata da un organismo indipendente della corretta integrazione nei processi da sostenere, in particolare in merito a:
 1. il collegamento idraulico,
 2. la considerazione del profilo di consumo e del livello di temperatura,
 3. la progettazione e l'integrazione in un accumulatore termico,
 4. la strategia stagnazione,
 5. il sistema di misurazione per verificare il rendimento termico solare effettivamente utilizzato.

² La promozione è esclusa se:

- a. l'impianto è già altrimenti sostenuto dalla Confederazione;
- b. riguarda emissioni di gas serra registrate nel SSQE.

³ Ai gestori di impianti che hanno preso un impegno di riduzione secondo l'articolo 31 della legge sul CO₂ può essere versato un contributo di promozione purché le riduzioni delle emissioni ottenute con gli impianti destinati all'impiego di calore solare che beneficiano della promozione non rientrino nell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra di cui all'articolo 67 o nell'obiettivo basato sui provvedimenti di cui all'articolo 68.

⁴ La domanda per l'ottenimento di un contributo deve essere presentata all'UFE.

Art. 113f Contributo di promozione

Il contributo di promozione ammonta a 2400 franchi di contributo di base e a 1000 franchi per ogni kW di potenza nominale termica del collettore.

Art. 113g Richiesta di restituzione

Se il rendimento termico solare utilizzato misurato su una media di tre anni dalla messa in esercizio è inferiore all'80 per cento del rendimento previsto, può essere chiesta l'adeguata restituzione del contributo di promozione. L'articolo 28 LSu si applica per analogia.

Art. 113h Monitoraggio e pubblicazione dei dati

L'UFE può disporre un accompagnamento scientifico nel caso di un impianto che beneficia della promozione e pubblicare i dati raccolti in tale contesto e i risultati delle analisi.

³⁰ www.ost.ch > [Forschung und Dienstleistung](#) > [Technik](#) > [Erneuerbare Energien und Umwelttechnik](#) > [SPF Institut für Solartechnik](#) > Testing (disponibile in tedesco)

Art. 114 cpv. 1 lett. d e 2

¹ La Confederazione fornisce la garanzia per mutui ai gestori di impianti per gli impianti e le procedure di cui all'articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO₂ a condizione che:

- d. siano comprovati i benefici per l'ambiente in base ai criteri di promozione, senza compromettere in misura considerevole un altro obiettivo ambientale.

² La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR) o da un altro mutuante idoneo a mutuatari con sede in Svizzera.

Art. 118 cpv. 3

³ La somma delle fideiussioni non può mai superare i 750 milioni di franchi.

Art. 119 Quota di proventi spettante alla popolazione

¹ La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota spettante alla popolazione:

- a. dei proventi annui stimati di cui all'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂ per l'anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima;
- b. dei proventi della tassa sul CO₂ che non sono stati rimborsati a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all'articolo 32b della legge sul CO₂ due anni prima;
- c. dei mezzi che due anni prima hanno ecceduto l'importo di 150 milioni di franchi di cui all'articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO₂; e
- d. dei mezzi che non hanno potuto essere impiegati secondo l'articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO₂.

² I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante alla popolazione nella misura dei mezzi non impiegati fino a due anni prima.

Art. 120 cpv. 1

¹ La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nell'anno di riscossione. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi viene compensata nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

Art. 124 Quota di proventi spettante all'economia

¹ La quota dei proventi della tassa spettante all'economia (quota di proventi spettante all'economia) comprende la quota spettante all'economia:

- a. dei proventi annui stimati di cui all'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂ per l'anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima;
- b. dei proventi della tassa sul CO₂ che non sono stati rimborsati a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all'articolo 32b della legge sul CO₂ due anni prima;
- c. dei mezzi che due anni prima hanno ecceduto l'importo di 150 milioni di franchi di cui all'articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO₂; e
- d. dei mezzi che non hanno potuto essere impiegati secondo l'articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO₂.

² I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante all'economia nella misura dei mezzi non impiegati fino a due anni prima.

Art. 124a Esclusione ed esclusione parziale

¹ Secondo l'articolo 36 capoverso 4 della legge sul CO₂, un gestore con impegno di riduzione che utilizza lo stesso numero di conteggio AVS per impianti in ubicazioni diverse è escluso dalla distribuzione dei proventi della tassa sul CO₂ all'economia per la massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni per le quali il gestore è esentato dalla tassa sul CO₂ (esclusione parziale).

² Un gestore di cui al capoverso 1 che vuole ottenere una quota dei proventi della tassa sul CO₂ deve comunicare alla cassa di compensazione AVS le masse salariali rilevanti in relazione all'esclusione parziale entro il termine previsto dalle istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

³ Se le masse salariali rilevanti non sono comunicate entro il termine di cui al capoverso 2, l'intera massa salariale è esclusa dalla distribuzione dei proventi della tassa sul CO₂ all'economia.

⁴ Un gestore che non rientra più nel campo d'applicazione dell'articolo 36 capoverso 4 della legge sul CO₂ ha diritto alla distribuzione dei proventi della tassa sul CO₂ a partire dall'anno successivo. La distribuzione compete all'UFAM. I mezzi utilizzati al riguardo possono provenire dai proventi della tassa sul CO₂ di un altro anno.

⁵ Entro tre mesi dalla domanda, i gestori di cui al capoverso 4 devono comunicare all'UFAM in particolare i dati seguenti:

- a. la massa salariale rilevante per la distribuzione;
- b. una relazione bancaria;
- c. il nome della cassa di compensazione AVS.

⁶ A chi non osserva il termine di cui al capoverso 5 non spetta alcuna quota dei proventi della tassa sul CO₂.

Art. 125 cpv. 1 e 3

¹ La quota di proventi spettante all'economia viene distribuita ai datori di lavoro, per il tramite delle casse di compensazione AVS e con la collaborazione dell'Ufficio centrale di compensazione, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nonché secondo le istruzioni dell'UFAS. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi viene compensata nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

³ Le casse di compensazione AVS distribuiscono la quota di proventi spettante all'economia in base alla massa salariale rilevante secondo l'articolo 36 capoverso 3 della legge sul CO₂ conteggiata due anni prima dell'anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

*Titolo dopo l'art. 127***Capitolo 9a: Utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di diritti di emissione per impianti****Sezione 1: Aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento***Art. 127a* Provvedimenti meritevoli di promozione volti a prevenire i danni

¹ Sono erogati aiuti finanziari per la pianificazione, lo sviluppo e l'attuazione di provvedimenti che contribuiscono direttamente o indirettamente in misura sostanziale a prevenire i danni dovuti ai cambiamenti climatici e che sono conformi agli obiettivi e ai principi della strategia del Consiglio federale «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera».

² Sono promossi in particolare provvedimenti di adattamento volti a prevenire:

- a. danni alla salute causati dall'aumento dello stress da calore;
- b. danni alle persone e alle cose causati dallo scioglimento del permafrost e dei ghiacciai;
- c. danni alle persone e alle cose causati da inondazioni più frequenti e intense e dall'aumento del ruscellamento superficiale;
- d. danni all'agricoltura, all'economia forestale, all'economia energetica e alla gestione delle acque urbane causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati;
- e. danni ai servizi ecosistemici causati da cambiamenti degli spazi vitali e della composizione delle specie.

³ La domanda per l'ottenimento di un contributo deve essere presentata all'UFAM.

Art. 127b Ammontare degli aiuti finanziari

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari si basa sui benefici e sull'impatto del provvedimento. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

² Sono considerati costi computabili:

- a. i costi adeguati e necessari per l'attuazione economica e appropriata del provvedimento; e
- b. al massimo i costi supplementari causati dal provvedimento di adattamento.

Titolo dopo l'art. 127b

Sezione 2: Aiuti finanziari per provvedimenti in impianti nel SSQE

Art. 127c Provvedimenti meritevoli di promozione

¹ Sono erogati aiuti finanziari per provvedimenti in impianti se:

- a. i provvedimenti comportano una riduzione delle emissioni di gas serra o emissioni negative, fornendo così un importante contributo alla decarbonizzazione degli impianti nel SSQE; e
- b. i gestori degli impianti si sono impegnati a partecipare al SSQE e non hanno chiesto deroghe a tale obbligo secondo l'articolo 41.

² La domanda per l'ottenimento di un contributo deve essere presentata all'UFAM.

Art. 127d Ammontare degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

² Sono considerati computabili i costi di investimento necessari per l'attuazione economica e appropriata del provvedimento.

³ Nell'istituzione di un ordine di priorità si considerano in particolare:

- a. la riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o le emissioni negative perseguite in tonnellate di CO₂eq;
- b. i costi per ogni tonnellata di CO₂eq ridotta o per ogni tonnellata ottenuta di emissioni negative;
- c. la possibile rilocalizzazione di emissioni di gas serra all'estero;
- d. i risparmi previsti sui costi di esercizio;
- e. la riduzione del carico inquinante durante l'intero ciclo di vita dei prodotti, la realizzazione di cicli dei materiali chiusi e il miglioramento dell'efficienza delle risorse.

⁴ L'ammontare degli aiuti finanziari si riduce degli utili e dei risparmi previsti come conseguenza dello scambio di diritti di emissione; ne sono esclusi i progetti destinati alla cattura e allo stoccaggio del CO₂. L'ammontare di tali utili e risparmi si basa sul prezzo medio d'aggiudicazione sul mercato primario nell'Unione europea nell'anno precedente.

Titolo dopo l'art. 127d

Sezione 3: Rendicontazione e versamento degli aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento e per provvedimenti in impianti nel SSQE

Art. 127e Obbligo di notifica e rendicontazione per gli aiuti finanziari

¹ La persona richiedente notifica all'UFAM, senza indugio, qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione degli aiuti finanziari.

² Dopo l'attuazione del provvedimento o dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti, essa presenta un rapporto. Tale rapporto deve contenere:

- a. informazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;
- b. un rendiconto dei costi con copia delle fatture.

³ Tre anni dopo l'attuazione del provvedimento, il gestore degli impianti nel SSQE presenta un rapporto di valutazione. Tale rapporto deve contenere:

- a. informazioni sulla riduzione annua conseguita delle emissioni di gas serra o sull'effetto ottenuto mediante impiego di tecnologie a emissioni negative in tonnellate di CO₂eq negli ultimi tre anni;
- b. informazioni su eventuali scostamenti dal provvedimento originariamente pianificato, con le relative motivazioni e i correttivi previsti.

Art. 127f Versamento degli aiuti finanziari

L'UFAM versa gli aiuti finanziari, in tutto o in parte, dopo l'approvazione del rapporto sull'attuazione del provvedimento o il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti.

Art. 127g Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare informazioni sui provvedimenti promossi.

Titolo dopo l'art. 127g

Capitolo 9b: Promozione di provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo

Art. 127h Contributi per provvedimenti nel trasporto aereo

¹ Per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo, possono essere erogati contributi provenienti dai mezzi a destinazione vincolata per provvedimenti in Svizzera e all'estero secondo gli articoli 28g capoverso 8 e 37a capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂ nonché l'articolo 103b capoverso 2 della legge federale del

21 dicembre 1948³¹ sulla navigazione aerea. Tra questi rientrano in particolare provvedimenti per:

- a. lo sviluppo e l'aumento della produzione di carburanti rinnovabili per l'aviazione;
- b. lo sviluppo e l'impiego di tecnologie volte ad aumentare l'efficienza degli aeromobili; oppure
- c. lo sviluppo e l'impiego di procedure volte ad aumentare l'efficienza delle operazioni di volo.

² I contributi sono erogati sotto forma di contributi a fondo perso, mutui o fideiussioni.

³ L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) può promuovere il trasferimento di conoscenze tra scienza, economia e società nel settore secondo il capoverso 1.

⁴ Esso può impiegare mezzi sotto forma di ricerca dell'amministrazione per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo.

⁵ La domanda per l'ottenimento di un contributo deve essere presentata all'UFAC.

Art. 127i Strategia di promozione

¹ L'UFAC definisce una strategia di promozione ogni cinque anni. Essa contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e stabilisce le priorità.

² La strategia di promozione può contenere i requisiti per la presentazione di una domanda, in particolare i valori soglia per una domanda di contributo.

Art. 127j Fideiussione

¹ Con i contributi secondo l'articolo 127h capoverso 1, la Confederazione può fornire la garanzia per mutui per le tecnologie, gli impianti e le procedure se:

- a. le opportunità di mercato delle tecnologie, degli impianti e delle procedure sono accertate;
- b. il mutuatario può dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità; e
- c. il mutuante tiene conto della fideiussione nel determinare l'interesse del mutuo.

² La fideiussione può assicurare il mutuo garantito solo in parte. Può ammontare al massimo a 100 milioni di franchi.

³ In casi motivati, l'UFAC può esigere garanzie per garantire la fideiussione.

⁴ L'UFAC può porre condizioni in merito alla postergazione dei mutui garantiti.

⁵ La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934³² sulle banche o da un altro mutuante idoneo.

³¹ RS 748.0

³² RS 952.0

Art. 127k Garanzia e ammontare dei contributi

¹ La garanzia e l'ammontare dei contributi o delle fideiussioni si basano imperativamente sui seguenti criteri:

- a. l'interesse proprio della persona richiedente; e
- b. la capacità economica.

² Per la garanzia e l'ammontare dei contributi è necessario tenere conto in particolare anche dei seguenti criteri:

- a. la massima riduzione possibile a lungo termine di emissioni di gas serra;
- b. l'efficienza dei costi a lungo termine per quanto riguarda l'impatto climatico;
- c. le ripercussioni globali sull'ambiente;
- d. un elevato potenziale di applicazione e un'elevata probabilità di successo;
- e. la creazione di valore aggiunto e la computabilità delle riduzioni delle emissioni a favore della Svizzera;
- f. la presenza di partner lungo l'intera filiera produttiva; oppure
- g. il mantenimento e l'ampliamento delle conoscenze.

Art. 127l Obbligo di notifica e rendicontazione

¹ La persona richiedente notifica all'UFAC, senza indugio, qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione di contributi o fideiussioni.

² Dopo l'attuazione del provvedimento o il raggiungimento degli obiettivi intermedi, essa presenta un rapporto all'UFAC.

³ Il mutuatario di una fideiussione presenta annualmente all'UFAC un rapporto su:

- a. lo stato del mutuo garantito; e
- b. l'andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione.

⁴ Il mutuatario fa pervenire annualmente all'UFAC il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi sei mesi dopo la chiusura dei conti.

Art. 127m Esecuzione

¹ L'UFAC determina la domanda e l'ammontare del contributo o della fideiussione mediante decisione.

² L'UFAC può affidare compiti amministrativi a un organo esterno ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di promozione. Esso ne stabilisce l'organizzazione.

³ L'UFAC può rivolgersi a un gruppo di esperti indipendente dal provvedimento per mettere a punto i concorsi d'appalto, valutare le domande e accompagnare i provvedimenti.

*Titolo prima dell'art. 128***Capitolo 10: Promozione e informazione****Sezione 1: Promozione della formazione e del perfezionamento e lavoro di pubbliche relazioni***Art. 128* Promozione

¹ L'UFAM promuove la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla protezione del clima nonché piattaforme e altri lavori di pubbliche relazioni nell'ambito della protezione del clima.

² Nel quadro dei crediti autorizzati, l'UFAM concede aiuti finanziari a corporazioni e istituti di diritto pubblico nonché a organizzazioni private che, in materia di protezione del clima:

- a. offrono corsi di formazione e perfezionamento; oppure
- b. informano il pubblico o gli forniscono consulenza.

³ Sono meritevoli di promozione i progetti di formazione e comunicazione che, in particolare:

- a. illustrano come possono fornire un contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge sul CO₂;
- b. sono orientati all'efficacia;
- c. sono riproducibili.

Art. 128a Ammontare degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili. Sono considerati computabili i costi adeguati e necessari per l'attuazione economica e appropriata del progetto.

*Titolo prima dell'art. 129***Sezione 2: Informazione***Art. 129* Informazione da parte dell'UFAM

L'UFAM informa il pubblico e fornisce consulenza ad autorità, imprese e privati su:

- a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;
- b. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra o aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio;
- c. i provvedimenti per superare le conseguenze dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

Art. 129a Rendiconto sui rischi finanziari legati al clima

¹ L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per gli assoggettati alla vigilanza.

² La Banca nazionale svizzera (BNS) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per la stabilità del sistema finanziario in Svizzera.

³ Se la FINMA o la BNS adottano provvedimenti sulla base dei risultati delle loro verifiche, esse menzionano anche tali provvedimenti all'interno del rispettivo rendiconto annuale.

*Titolo prima dell'art. 129b***Sezione 3: Promozione di tecnologie a propulsione elettrica***Art. 129b* Destinatari di contributi

¹ I contributi di cui all'articolo 41a della legge sul CO2 possono essere erogati alle imprese di trasporto con concessione secondo l'articolo 6 della legge del 20 marzo 2009³³ sul trasporto di viaggiatori (LTV) e alle imprese che forniscono prestazioni su linee concessionarie in virtù di un contratto d'esercizio secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 4 novembre 2009³⁴ sul trasporto di viaggiatori (OTV).

² La domanda per l'ottenimento di un contributo deve essere presentata all'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 129c Proprietà dei veicoli promossi

I contributi sono erogati per autobus e battelli impiegati per almeno il 75 per cento nel traffico concessionario e di proprietà dei destinatari dei contributi dopo la messa in esercizio.

Art. 129d Veicoli promossi

¹ I contributi sono erogati per

- a. autobus alimentati esclusivamente a batteria;
- b. autobus a pila combustibile (idrogeno);
- c. filovie;
- d. nuovi battelli a propulsione elettrica o a idrogeno;
- e. la conversione di battelli a propulsione elettrica o a idrogeno.

² Non sono erogati mezzi di promozione per veicoli che sostituiscono veicoli già elettrificati o non ancora interamente ammortizzati.

³³ RS 745.1

³⁴ RS 745.11

Art. 129e Versamento dei mezzi di promozione

I contributi sono versati una volta comprovata la messa in esercizio dei veicoli da parte dell'impresa.

Art. 129f Verifica dell'impiego dei veicoli

Cinque anni dopo la messa in esercizio le imprese comunicano spontaneamente all'UFT l'impiego attuale dei veicoli. In caso di scostamenti superiori al dieci per cento tra il traffico ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni e il restante traffico concessionario o di un impiego prevalente al di fuori del traffico concessionario, i contributi versati devono essere restituiti in misura proporzionale o per intero.

Art. 130 cpv. 1, secondo periodo, 4^{bis}, 7, 8 e 9

1 ...Sono fatti salvi i capoversi 2–9 e l'allegato 14 numero 2.1.

4^{bis} L'UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici, ai contributi per l'impiego diretto della geotermia, ai contributi per gli impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili e ai contributi per gli impianti destinati all'impiego di calore solare per il calore di processo.

7 L'UFAC sostiene l'UFAM nell'esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.

8 L'UFAC esegue l'obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l'aviazione a basse emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili conformemente agli articoli 28f e 28g della legge sul CO₂ nonché la promozione dei provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo conformemente agli articoli 127h–127m.

9 L'UFT esegue la promozione di tecnologie a propulsione elettrica conformemente agli articoli 129b–129f.

Art. 131 cpv. 4 e 5

4 La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all'articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO₂ e di diritti di emissione trasferiti di cui al capoverso 1 degli articoli 48, 48a, 48b e 48c della legge sul CO₂, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all'articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO₂.

5 Per valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO₂ è considerato il bilancio assoluto dei gas serra del settore dell'uso del territorio per l'intera superficie della Svizzera.

Art. 132 Indennizzo per i costi d'esecuzione

L'indennizzo per i costi d'esecuzione ammonta all'1,85 per cento degli introiti correnti della tassa sul CO₂. Qualora cambino gli introiti correnti, il DATEC adegua la percentuale d'intesa con il DFF.

Art. 134 cpv. 1 lett. b e f, e 2

¹ I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all'esecuzione. In particolare:

- b. l'UFAM trasmette all'UFE i dati necessari all'esame:
 - 1. delle domande di rilascio di attestati (art. 7),
 - 2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e
 - 3. dei rapporti di monitoraggio (art. 9 e 91);
- f. l'UFE trasmette all'UFAM i dati necessari all'esame:
 - 1. dei rapporti di monitoraggio (art. 52 e 72), e
 - 2. delle convenzioni sugli obiettivi (art. 67 e 68).

² L'UDSC e l'Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO₂ dei carburanti.

Art. 135 lett. d e f, nota a piè di pagina

Il DATEC adegua:

- d. *Abrogata*
- f. l'allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/2009³⁵ subisce modifiche.

Art. 146y

Abrogato

³⁵ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 ago. 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gen. 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo; GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1030; GU L 2024/1030 del 5.4.2024

*Titolo prima dell'art. 146z***Sezione 2h: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del xx yy 2025***Art. 146z* Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2025

¹ I gestori di impianti che, in seguito alla modifica dell'allegato 6, adempiono ora le condizioni di cui all'articolo 40 devono comunicarlo all'UFAM entro il 1° giugno 2025 in deroga all'articolo 40. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

² I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all'articolo 41 e intendono essere esentati dall'obbligo di partecipazione al SSQE dal 1° gennaio 2025 devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all'articolo 41. L'esclusione dalla partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025.

³ I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all'articolo 42 e intendono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all'articolo 42. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

Art. 146aa Contenuto dell'impegno di riduzione

Per la determinazione dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell'obiettivo basato sui provvedimenti in virtù di una convenzione sugli obiettivi stipulata prima del 1° gennaio 2025, sono considerati, in deroga all'articolo 66a capoverso 3, tutti i provvedimenti con una durata d'ammortamento fino a quattro anni. Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d'ammortamento fino a otto anni.

Art. 146ab Domanda per l'impegno di riduzione 2025

I gestori di impianti che intendono prendere un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2025 conformemente all'articolo 31 della legge sul CO₂ devono presentare la domanda entro il 1° settembre 2025. In deroga all'articolo 69 capoverso 2 lettera d, devono essere fornite informazioni sulle emissioni di gas serra negli anni 2022 e 2023.

Art. 146ac Rimborso provvisorio della tassa sul CO₂ 2025

¹ L'UDSC può, su richiesta, rimborsare provvisoriamente la tassa sul CO₂ ai gestori di impianti che fino al 31 dicembre 2024 sono stati soggetti a un impegno di riduzione o hanno partecipato al SSQE e che hanno presentato una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2025 secondo l'articolo 31 della legge sul CO₂.

² I gestori devono restituire gli importi rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non adempiono il proprio impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2026.

Art. 146ad Termine di presentazione delle domande di rimborso

¹ Per le domande di rimborso della tassa sul CO₂ presentate entro il 30 giugno 2026 si applicano i termini di cui all'articolo 98 capoverso 2 e all'articolo 100 capoversi 2 e 3 secondo il diritto anteriore.

Art. 146ae Distribuzione alla popolazione e all'economia

¹ In deroga all'articolo 125 capoverso 2, la quota di proventi spettante all'economia per il 2025 è distribuita nel 2026 insieme alla quota di proventi spettante all'economia per il 2026 e si basa sulla massa salariale determinante dei lavoratori conteggiata per il 2024.

² Fino alla fine del 2026 la quota di proventi spettante alla popolazione comprende la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO₂ nella versione del 1° gennaio 2020³⁶. Tale quota viene compensata, fino al 2026, nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

³ Fino alla fine del 2026 la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO₂ viene dedotta dalla quota dei proventi della tassa sul CO₂ spettante all'economia ai sensi del capoverso 1.

Art. 146af Coefficiente angolare della retta del valore limite e veicoli le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti

¹ Fino al xx yy 2025 per i piccoli importatori di automobili nonché di autofurgoni e trattori a sella leggeri si applicano i valori per il coefficiente angolare della retta del valore limite (a) ai sensi dell'allegato 4a del diritto anteriore.

² Fino al xx yy 2025 per i piccoli importatori si applicano le disposizioni degli articoli 17b capoverso 2 e 17c capoverso 2 secondo il diritto anteriore.

II

¹ L'allegato 7 è abrogato.

² La presente ordinanza contiene ora gli allegati 4b, 4c, 12a e 19 secondo le versioni qui annesse.

³ Gli allegati 2a, 3, 3a, 4a, 6, 8, 12, 15, 16, 17 e 18 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

³⁶ RU 2012 6989, RU 2017 6825, RU 2017 6839, RU 2019 4327

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 20.

IV

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.

² Il xx yy 2025 entrano in vigore:

- a. gli articoli 2 lettere f e g, 2a e 3;
- b. gli articoli 4b, 5 capoverso 1 lettera b numero 1, lettera c numero 1 e lettera g, 5a capoverso 1 lettere b ed e nonché capoverso 2, 6 capoverso 2 lettera n numero 3, 7 capoverso 1, 9 capoverso 5, 11 capoverso 1 e 11b;
- c. l'articolo 14a;
- d. gli articoli 16 e 16a;
- e. gli articoli 88 capoverso 4, 90 capoverso 1, 91 capoverso 2 e 92 capoverso 4;
- f. gli articoli 92a e 92b;
- g. gli articoli 92c–92f;
- h. gli articoli 104 capoverso 1 e 104a;
- i. gli articoli 112, 113, 113a capoverso 2, 113c–113h;
- j. gli articoli 114 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 e 118 capoverso 3;
- k. gli articoli 127a–127g;
- l. gli articoli 127h–127m;
- m. gli articoli 128–129a;
- n. gli articoli 129b–129f;
- o. gli articoli 130 capoversi 1, 4^{bis} e 7–9, 131 capoversi 4 e 5, 132, 134 capoversi 1 e 2, 135 lettere d e f;
- p. l'articolo 146y;
- q. gli allegati 2a–3a, 12, 12a e 20 numeri 1 e 3.

³ L'articolo 49 e il capoverso 2 delle disposizioni transitorie dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali del ... (all. 20 n. 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione,
Viktor Rossi

Allegato 2a
(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero per le quali non sono rilasciati attestati

N. 1 lett. m

1. Per un progetto o un programma realizzato all'estero non sono rilasciati attestati internazionali se le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

- m. l'impiego di carbone vegetale; è fatto salvo l'impiego nel materiale da costruzione, purché siano garantiti la produzione sostenibile del carbone vegetale e un trattamento dei rifiuti edili rispettoso dell'ambiente.

N. 3

3. Per un progetto o un programma realizzato all'estero non sono rilasciati attestati internazionali se non si procede alla consultazione delle cerchie interessate.

Allegato 3
(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Let. b, c, e, f e h

Per un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

- b. attività di ricerca e tecnologie in stadi di sviluppo precoci o informazione e consulenza;
- c. l'impiego di combustibili e carburanti rinnovabili per i quali non è stata attribuita alcuna garanzia di origine nel registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti;
- e. *Abrogata*
- f. energia elettrica impiegata quale sostituto del combustibile per il calore di processo; è fatto salvo l'utilizzo in pompe di calore o se è garantita l'origine dell'energia elettrica utilizzata da fonti energetiche rinnovabili;
- h. l'impiego di carbone vegetale; è fatto salvo l'impiego come:
 - 1. concime, se il carbone vegetale impiegato soddisfa i requisiti di cui all'ordinanza sulla messa in commercio di concimi in vigore al momento della ricezione della domanda e corrisponde allo spandimento massimo annuo, oppure
 - 2. materiale da costruzione, purché sia garantita la produzione sostenibile del carbone vegetale;

Allegato 3a
(art. 6 cpv. 3)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

N. 3.4 parametri $ER_{ifSSQE,y}$ e $FE_{WV,y,z}$

$ER_{ifSSQE,y}$ Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0.

Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y per questa fornitura di calore [t CO_{2eq}]; questo valore è stabilito al momento della domanda di valutazione dell'idoneità del progetto e modificato durante il periodo di credito solo se si verificano modifiche nel sistema di scambio di quote di emissioni che rendono necessario un adeguamento.

$FE_{WV,y,z}$ Fattore di emissione forfettario della rete di riscaldamento a distanza nell'anno y ; calcolato come segue:

$5 > y - z$: 0,198 t CO_{2eq}/MWh;

$5 \leq y - z < 9$: 0,154 t CO_{2eq}/MWh;

$9 \leq y - z < 14$: 0,116 t CO_{2eq}/MWh;

$14 \leq y - z < 20$: 0,081 t CO_{2eq}/MWh.

N. 3.5 parametro $EP_{SSQE,y}$

$EP_{SSQE,y}$ Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0.

Se la rete di riscaldamento a distanza preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y per questa fornitura di calore [t CO_{2eq}]; questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio e corrisponde ai diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.

N. 4.7 n. 1

1. Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, questo parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y per questa fornitura di calore [t CO₂eq].

Allegato 4a
(art. 5a cpv. 2 e 28)

Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale

1 Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

- 1.1 L'obiettivo individuale delle emissioni di CO₂ per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del veicolo: $z + a \cdot (m - M_{t-2})$ g CO₂/km;

- 1.2 l'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO₂ per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: $z + a (M_{i,t} - M_{t-2})$ g CO₂/km;

- 1.3 per le formule di cui ai numeri 1.1 e 1.2 si applicano i seguenti parametri:

z: obiettivo relativo alle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂:

automobili: 93,6 g CO₂/km negli anni 2025–2029; 49,5 g CO₂/km dal 2030

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 153,9 g CO₂/km negli anni 2025–2029; 90,6 g CO₂/km dal 2030

a: coefficiente angolare della retta del valore limite:

automobili: -0,0144 negli anni 2025–2029; -0,0076 dal 2030

autofurgoni e trattori a sella leggeri:

negli anni 2025–2029: 0,1064 per veicoli o parco veicoli con un peso a vuoto superiore a M_{t-2} ; 0,0848 per quelli con un peso a vuoto inferiore o pari a M_{t-2}

dal 2030: 0,1064 per veicoli o parco veicoli con un peso a vuoto superiore a M_{t-2} ; 0,0499 per quelli con un peso a vuoto inferiore o pari a M_{t-2}

m: peso a vuoto dell'automobile oppure dell'autofurgone o del trattore a sella leggero in kg.

$M_{i,t}$: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore messi in circolazione per la prima volta nell'anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali

M_{t-2} : peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l'anno di riferimento.

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

- a. 2015: 1532 kg;
- b. 2016: 1563 kg;
- c. 2017: 1588 kg;
- d. 2018: 1601 kg;
- e. 2019: 1636 kg;
- f. 2020: 1674 kg;
- g. 2021: 1693 kg;
- h. 2022: 1727 kg.

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:

- a. 2018: 2056 kg;
- b. 2019: 2067 kg;
- c. 2020: 2089 kg;
- d. 2021: 2094 kg;
- e. 2022: 2117 kg.

3 Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale per i veicoli pesanti

- 3.1 L'obiettivo individuale delle emissioni di CO₂ per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo di emissione individuale del veicolo in grammi di CO₂ per tonnellata-chilometro: $MPW_{sg} * (1-rf) * AWCO_{2sg} g CO_2/tkm$

- 3.2 l'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO₂ per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo di emissione individuale del parco veicoli nuovi in grammi di CO₂ per tonnellata-chilometro: $\sum_{sg} Share_{sg} * MPW_{sg} * (1-rf) * AWCO_{2sg} g CO_2/tkm$

- 3.3 Per le formule di cui ai numeri 3.1 e 3.2 si applicano i seguenti parametri:

Share_{sg}: quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi dell'importatore

MPW_{sg}: fattore di ponderazione per chilometraggio e carico utile (all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242)

rf: fattore di riduzione delle emissioni medie di CO₂:
 negli anni 2025–2029: 15 per cento;
 dal 2030: 30 per cento

AWCO_{2sg}: 4-UD: 307,23

 4-RD: 197,16

 4-LH: 105,96

 5-RD: 84,00

 5-LH: 56,60

 9-RD: 110,98

 9-LH: 65,16

 10-RD: 83,26

 10-LH: 58,26

Allegato 4b
(art. 26b)

Riduzione delle emissioni di CO₂ mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili

1 Calcolo della riduzione per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

$$RedST = ST * EF_{fossil} * 1\ 000\ 000 / FL \text{ g CO}_2/km$$

- RedST: riduzione di CO₂ considerata, computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come somma in g CO₂/km
- ST: quantità di carburante sintetico, in kWh di energia contenuta, da computare secondo le garanzie di origine attribuite conformemente all'articolo 92a
- EF_{fossil}: fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l'allegato 10, convertito in t CO₂/kWh
- FL: prestazione chilometrica media in km: 220 000 km

2 Calcolo della riduzione per i veicoli pesanti

$$RedST = ST * EF_{fossil} * 1\ 000\ 000 / (avgTL * nV) \text{ g CO}_2/tkm$$

- RedST: riduzione di CO₂ computabile, computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come somma in g CO₂/tkm
- ST: quantità di carburante sintetico, in kWh di energia contenuta, da computare secondo le garanzie di origine attribuite secondo l'articolo 92a
- EF_{fossil}: fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l'allegato 10, convertito in t CO₂/kWh
- avgTL: prestazione di trasporto media dei veicoli nel parco veicoli nuovi. Corrisponde alla media dei valori dei sottogruppi, ponderata in base alle quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi. Le prestazioni di trasporto dei singoli sottogruppi sono pari a:
- 4-UD: 2 430 000 tkm
 - 4-RD: 3 744 000 tkm
 - 4-LH: 10 878 000 tkm
 - 5-RD: 12 051 000 tkm
 - 5-LH: 24 012 000 tkm
 - 9-RD: 6 898 500 tkm
 - 9-LH: 21 708 000 tkm

10-RD: 10 506 000 tkm

10-LH: 22 149 000 tkm

Allegato 4c
(art. 27)

Calcolo delle emissioni di CO₂

1 Emissioni medie di CO₂ per i parchi veicoli nuovi di grandi importatori

1.1 Parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

1.1.1 Le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

$$MCO_2 = (1 - ZEV) * [(\sum_{fzg} CO_{2fzg} / N_v) - RedST / N_v] \text{ g CO}_2/\text{km}$$

1.1.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

MCO₂: emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi in grammi di CO₂ per chilometro

ZEV: riduzione in base al superamento delle quote prestabilite di autofurgoni o trattori a sella leggeri a propulsione esclusivamente elettrica in punti percentuali (art. 26c)

CO_{2fzg}: emissioni di CO₂ dei singoli veicoli del parco veicoli nuovi, considerando eventuali riduzioni ottenute medianteecoinnovazioni (art 26) e l'impiego di gas naturale e biogas (art. 26a)

RedST: eventuale riduzione di CO₂ ottenuta mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili come somma in g CO₂/km (art. 26b)

1.2 Parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti

1.2.1 Le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

$$MCO_2 = (1 - ZEV) * [\sum_{sg} (Share_{sg} * MPW_{sg} * MCO_{2sg})] - RedST \text{ g CO}_2/\text{tkm}$$

1.2.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

MCO₂: emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi in grammi di CO₂ per tonnellata-chilometro

Share_{sg}: quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi

MPW_{sg}: fattore di ponderazione dei sottogruppi per chilometraggio e carico utile (secondo l'all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242)

MCO_{2sg}: emissioni medie di CO₂ per ogni sottogruppo nel parco veicoli nuovi, calcolate secondo la formula di cui all'allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori per veicolo di

- cui all'articolo 25a capoverso 1, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante l'impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).
- ZEV: riduzione in base al superamento delle quote prestabilite di autofurgoni e trattori a sella leggeri a propulsione esclusivamente elettrica in punti percentuali (art. 26c)
- RedST: eventuale riduzione di CO₂ ottenuta mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili come somma in g CO₂/km (art. 26b)

2 Emissioni di CO₂ di un veicolo pesante

- 2.1 Le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

$$CO_2 = MPW_{sg} * CO_{2v} - RedST \text{ g } CO_2/tkm$$

- 2.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

- CO₂: emissioni di CO₂ del veicolo in grammi di CO₂ per tonnellata-chilometro
- MPW_{sg}: fattore di ponderazione del relativo sottogruppo per chilometraggio e carico utile (all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242)
- CO_{2v}: emissioni di CO₂ del veicolo, calcolate secondo l'allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori di cui all'articolo 25a capoverso 1, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante l'impiego di gas naturale e biogas (art. 26a)
- RedST: riduzione computabile di CO₂ ottenuta mediante il computo di un tipo di carburante sintetico rinnovabile come somma in grammi di CO₂ per tonnellata-chilometro conformemente all'allegato 4b.

Allegato 6
(art. 40 cpv. 1)

Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE

N. 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 27, 28 e 29

Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:

2. raffinazione di petrolio mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
5. produzione di ferro o acciaio (mediante fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all'ora;
6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra le altre cose, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio;
7. produzione di alluminio primario od ossido di alluminio;
9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione e la formatura in fonderia ecc. mediante unità di combustione con una potenza termica totale (compresi i vettori energetici utilizzati come agenti riducenti) superiore a 20 MW;
13. fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, e in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno;
15. essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso con una capacità di produzione complessiva per il gesso calcinato o il gesso secondario essiccato superiore a 20 t al giorno;
17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno;
18. produzione di nerofumo mediante carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione media con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
24. produzione di idrogeno (H₂) e gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 5 t al giorno;
27. cattura di gas serra in impianti nel SSQE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico;
28. trasporto di gas serra catturati da impianti nel SSQE in impianti di trasporto stazionari;
29. stoccaggio geologico di gas serra provenienti da impianti nel SSQE.

Allegato 8
(art. 45 cpv. 1 e 48 cpv. 1^{bis})

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione

N. 1

1 Quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

A) per gli anni 2025–2027:

$$Cap_i = [\sum \emptyset FZ + \sum \emptyset emissioni] * [0,717 - (i-2024) * 0,043]$$

b) per gli anni 2028–2030:

$$Cap_i = [\sum \emptyset FZ + \sum \emptyset emissioni] * [0,588 - (i-2027) * 0,044]$$

Cap_i: quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l'anno i

$\sum \emptyset FZ$: somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che hanno continuato a esserlo dal 2013

$\sum \emptyset emissioni$: somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013

Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

N. 1

1 Impiego diretto, prospezione e sfruttamento

- 1.1 L'impiego diretto consiste nello sfruttamento delle risorse geotermiche senza l'utilizzo di una pompa di calore situata direttamente all'uscita della testa di perforazione.
- 1.2 La prospezione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione indiretta o diretta del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e, dall'altro lato, alla determinazione dell'ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo di una perforazione di sondaggio.
- 1.3 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l'estrazione dell'acqua calda e per un'eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell'acqua prelevata.

N. 2.2 lett. a

- 2.2 Nell'ambito dello sfruttamento sono computabili i costi d'esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie della persona richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
 - a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento dell'area di perforazione;

N. 4.2 lett. d, h e j

4.2 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- d. le utilizzazioni alternative previste delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative, compresi piani di utilizzazione diretta e indiretta, precisando in particolare il loro impatto economico;
- h. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione, il suo azionariato e il grado di partecipazione degli azionisti al capitale;
- j. lo sfruttamento dell'acqua calda estratta sulla base di un piano di utilizzazione, la descrizione degli acquirenti di calore previsti nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la riduzione prevista delle emissioni di CO₂.

N. 4.3.3 lett. d

4.3.3 In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:

- d. l'impiego di un esperto indipendente in qualità di responsabile del gruppo di esperti per l'accompagnamento del progetto.

N. 4.5.2

4.5.2 Il responsabile del gruppo di esperti segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati di tali lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Egli redige rapporti periodici per l'UFE e per il gruppo di esperti.

N. 5.3

5.3 Esso mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati al più tardi entro 24 mesi dopo il loro rilevamento nell'ambito della prospezione e nei 12 mesi successivi il loro rilevamento nell'ambito dello sfruttamento.

Allegato 12a
(art. 112–113b)

Sfruttamento delle risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore se, dopo una prima perforazione esplorativa, risulta impossibile un impiego diretto

1 Sfruttamento per un impiego indiretto e risorse idrotermali interessate

- 1.1 L'impiego indiretto consiste nello sfruttamento delle risorse geotermiche mediante l'utilizzo di una pompa di calore situata direttamente all'uscita della testa di perforazione.
- 1.2 Le risorse idrotermali interessate sono quelle auspiccate, individuate e caratterizzate attraverso una perforazione esplorativa svolta nell'ambito di un'utilizzazione diretta secondo l'articolo 34a capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ rivelatasi impossibile, in particolare a causa di un livello di temperatura troppo basso.
- 1.3 In questo contesto, lo sfruttamento comprende la perforazione che permette il completamento del circuito geotermico per un impiego indiretto e l'estrazione o la riconduzione dell'acqua del serbatoio geotermico.

2 Costi di investimento computabili

- 2.1 Nell'ambito dello sfruttamento per un impiego indiretto sono computabili i costi d'esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie della persona richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
 - a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento dell'area di perforazione;
 - b. la perforazione, compresi la tubazione, la cementazione e il completamento dell'insieme delle perforazioni di produzione o di riconduzione;
 - c. le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;
 - d. le prove di pozzo;
 - e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
 - f. le prove di circolazione;
 - g. l'analisi delle sostanze rinvenute;
 - h. l'assistenza geologica, l'analisi dei dati e l'interpretazione.

- 2.3 I costi di pianificazione e direzione del progetto sono computati fino all'ammontare del 15 per cento dei costi d'esecuzione computabili. I costi sostenuti a monte della presentazione della domanda sono computabili.
- 2.4 Le prestazioni proprie della persona richiedente, come eventuali prestazioni proprie di pianificazione o esecuzione, sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovate mediante un rapporto di lavoro dettagliato.
- 2.5 Non sono computabili i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali correlate allo sfruttamento per un impiego indiretto.
- 2.6 Non sono computabili i costi di investimento per la pianificazione e la realizzazione degli impianti di superficie che consentono l'impiego indiretto, in particolare la pompa o le pompe di calore.

3 Procedura per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento nell'ambito dell'impiego indiretto delle risorse geotermiche

- 3.1 Una domanda di contributo allo sfruttamento può essere presentata solamente se nell'area interessata è stata precedentemente svolta una perforazione esplorativa per un impiego diretto sovvenzionato (art. 34a cpv. 1 lett. a della legge sul CO₂) ed è stato redatto un rapporto di fine esplorazione che descrive lo stato della situazione e della perforazione esplorativa nonché le caratteristiche della risorsa idrotermale auspicata e individuata e che spiega i motivi per cui risulta impossibile l'impiego diretto pianificato.

3.2 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, mettendo chiaramente in evidenza le differenze rispetto al progetto di impiego diretto, in particolare in merito a:

- a. il nuovo programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;
- b. l'aggiornamento dei piani dettagliati delle scadenze e delle stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- c. le caratteristiche attese del serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel nuovo foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto come pure le ulteriori incertezze associate;
- d. l'utilizzazione prevista delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative;
- e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;
- f. se diversi da quelli per l'impiego diretto: la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione;

- g. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento, compreso un conteggio degli aiuti finanziari ricevuti per il progetto originario di impiego diretto;
- h. lo sfruttamento dell'acqua calda estratta sulla base di un piano di utilizzazione indiretta, le specifiche della pompa o delle pompe di calore, in particolare il COP, il consumo di elettricità e la sua origine, la descrizione degli acquirenti di calore previsti nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la riduzione prevista delle emissioni di CO₂.

3.3 Esame della domanda

3.3.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

3.3.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.2 in particolare in merito a:

- a. caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;
- b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati;
- c. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente.

3.3.3 In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:

- a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto;
- b. le scadenze delle tappe del progetto;
- c. l'ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere;
- d. l'impiego di un esperto indipendente in qualità di responsabile del gruppo di esperti per l'accompagnamento del progetto.

3.4 Contratto

Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:

- a. le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
- b. l'obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
- c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;
- d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un

- diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
- e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 113*b*;
 - f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
 - g. ulteriori condizioni.
- 3.5 Svolgimento e conclusione del progetto
- 3.5.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.
- 3.5.2 Il responsabile del gruppo di esperti segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati di tali lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Egli redige rapporti periodici per l'UFE e per il gruppo di esperti.
- 3.5.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.4 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
- 3.5.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo di esperti valuta i risultati dell'attività di sfruttamento.
- 3.5.5 L'UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell'esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.

4 Geodati

- 4.1 La persona richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
- 4.2 Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007³⁷ sulla geoinformazione e dell'ordinanza del 21 maggio 2008³⁸ sulla geologia nazionale swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.
- 4.3 Esso mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati al più tardi 12 mesi dopo il loro rilevamento.

³⁷ RS 510.62

³⁸ RS 510.624

Allegato 15
(Art. 46e, 46f, 46g)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

N. 1.2.3 e 1.2.4

1.2.3 Quantità massima annua disponibile negli anni 2024–2027

$$Cap_{202x} = Cap_{2023 \text{ consolidato}} + Cap(RUP)_{2023 \text{ virtuale}} - (x - 3) * 0,043 * (Cap_{2020 \text{ consolidato}} + Cap(RUP)_{2020 \text{ virtuale}})$$

Cap_{202x} Limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 4, 5, 6, 7.

$$Cap_{2023 \text{ consolidato}} = 0,934 * 0,97 * Cap_{2020}$$

$$Cap(RUP)_{2023 \text{ virtuale}} = 0,934 * \sum tkmRUP * PR_{2020} * 0,97 / 0,82$$

$\sum tkmRUP$ = somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 risultante dai voli nelle regioni ultraperiferiche (RUP)

$$Cap_{2020 \text{ consolidato}} = 0,97 * Cap_{2020}$$

$$Cap(RUP)_{2020 \text{ virtuale}} = \sum tkmRUP * PR_{2020} * 0,97 / 0,82$$

1.2.4 Quantità massima annua disponibile a partire dal 2028

$$Cap_y = Cap_{2027} - (y - 2027) * 0,044 * (Cap_{2020 \text{ consolidato}} + Cap(RUP)_{2020 \text{ consolidato}})$$

Cap_y Limite massimo delle emissioni per l'anno y; con y = 2028, 2029, 2030.

Cap₂₀₂₇ Limite massimo delle emissioni per il 2027

Allegato 16
(art. 51)

Requisiti relativi al piano di monitoraggio

N. 2.1 e 2.2 lett. f e g

- 2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che:
 - a. tutti i voli per i quali devono essere raccolti dati sulle emissioni di CO₂ siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO₂ di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3;
 - b. i dati per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli siano rilevati per rappresentare l'impatto climatico delle ulteriori emissioni generate dalle operazioni di volo.
- 2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:
 - f. una descrizione della metodologia impiegata per determinare la quota di carburanti rinnovabili a basse emissioni;
 - g. una descrizione della metodologia impiegata per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli.

N. 3.3 e 3.4

- 3.3 Il fattore di emissione dei seguenti carburanti è pari a zero:
 - a. carburanti da biomassa, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001³⁹;
 - b. carburanti sintetici rinnovabili, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 29**bis** della direttiva (UE) 2018/2001.
- 3.4. Per calcolare e notificare il fattore di emissione di una miscela di carburanti si moltiplica il fattore di emissione di cui al numero 3.2 per la quota fossile del carburante.

³⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dic. 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione); GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2023/2413; GU L 2023/2413 del 31.10.2023

Allegato 17
(art. 52)

Requisiti posti al rapporto di monitoraggio

N. 1.1 lett. g e h

- 1.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
 - g. la prova che per i vettori energetici utilizzati sono state attribuite al SSQE garanzie di origine nel registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti, a condizione che l'utilizzo di tali vettori sia fatto valere nel SSQE con un fattore di emissione pari a zero;
 - h. la prova delle quote di biomassa dei vettori energetici che non sono rilevati nel registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti o dei materiali che sono attuati nei processi, a condizione che tali quote siano fatte valere nel SSQE con un fattore di emissione pari a zero.

N. 2.1 lett. f e j, n. 2.2, nota a piè di pagina e n. 2.3

- 2.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
 - f. il fattore di emissione e il consumo di carburante per ciascun tipo di carburante;
 - j. l'indicazione di tutti i CO_2eq degli ulteriori effetti con impatto climatico dei voli per i quali devono essere rilevati dati e che sono effettuati dall'operatore nell'anno civile, suddivisi per aeroporti di partenza e di arrivo.
- 2.2 Gli emittitori di entità ridotta di cui all'articolo 55 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066⁴⁰ possono stimare il loro consumo di carburanti con uno strumento per emittitori di entità ridotta di cui all'articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
- 2.3 Disposizioni particolari per l'impiego di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3
 - 2.3.1 Per le miscele di carburanti l'operatore di aeromobili può indicare la quota di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 con una quota fossile del 100 per cento oppure determina la quota di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 con la massima precisione possibile.
 - 2.3.2 Gli operatori di aeromobili devono assegnare i carburanti impiegati di cui all'allegato 16 numero 3.3 ai voli soggetti al pagamento della tassa

⁴⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dic. 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione; GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122; GU L 2023/2122 del 18.10.2023

conformemente all'articolo 55 capoverso 2 in rapporto alle loro emissioni complessive a partire dalla Svizzera.

2.3.3 In riferimento ai valori soglia per la partecipazione al SSQE, per i carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 devono essere applicati i fattori di emissione di cui all'allegato 16 numero 3.2 ai fini della qualifica di emettitore di entità ridotta e dell'esenzione dall'obbligo di verifica.

2.3.4 Gli operatori di aeromobili devono dimostrare che:

- a. la quota di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3, assegnata ai voli aggregati per coppie di aeroporti, non supera il limite superiore di miscelazione per questi carburanti stabilito in conformità a una norma riconosciuta a livello internazionale;
- b. per i carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3, nel registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti sono state attribuite al SSQE garanzie di origine, a condizione che vogliano farseli computare nel SSQE.

Allegato 18
(art. 52)

Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all'organismo di controllo

N. 4.1 lett. b, note a piè pagina

- 4.1 Per l'attività di verifica affidatagli, l'organismo di controllo deve essere accreditato secondo:
- b. il regolamento (CE) n. 765/2008⁴¹ e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067⁴²;

⁴¹ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1020; GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1

⁴² Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dic. 2018, relativo alla verifica dei dati e all'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084; GU L 423 del 15.12.2020, pag. 23

Allegato 19
(art. 5 cpv. 2, 55 cpv. 1^{bis} e 66a cpv. 2)

Stoccaggio e sequestro chimico del CO₂

Per lo stoccaggio o il sequestro chimico del CO₂ devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

- a. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio è garantita ed è dimostrata in modo comprensibile;
- b. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio deve essere verificata annualmente. Le perdite sono considerate emissioni di CO₂ e devono essere notificate all'UFAM;
- c. le perdite durante il trasporto di CO₂ catturato sono considerate emissioni di CO₂ e devono essere notificate all'UFAM;
- d. lo stoccaggio geologico deve avvenire in un sito di stoccaggio approvato e iscritto nel registro fondiario in Svizzera oppure in un sito di stoccaggio all'estero approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE⁴³.

⁴³ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 55 cpv. 1^{bis} lett. b.

Allegato 20
(n. III)

Modifica di altri normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 9 giugno 2017⁴⁴ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 4 lett. f

L'UST lavora in collaborazione con:

- f. i servizi dell'energia e dell'ambiente di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Art. 8 cpv. 2 lett. l

² Per ogni edificio sono registrate nel REA le informazioni seguenti:

1. installazioni tecniche principali dell'edificio (sistema di riscaldamento, incluse le caratteristiche secondo l'articolo 16a dell'ordinanza del 30 novembre 2012⁴⁵ sul CO₂, rifugio);

2. Ordinanza del 20 novembre 1996⁴⁶ sull'imposizione degli oli minerali

Sostituzione di un'espressione

In tutto l'atto normativo «biocarburanti» è sostituito con «carburanti rinnovabili».

Art. 19h cpv. 1, primo periodo

¹ L'agevolazione fiscale è valida dalla data della decisione fino al 31 dicembre 2030.

Art. 49 Genere e portata

¹ L'imposta è restituita alle imprese che:

- a. effettuano corse con veicoli stradali e veicoli su rotaia per il trasporto di persone con una concessione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) al di fuori del traffico locale secondo l'articolo 18 capoverso 1^{bis} LIOM;

⁴⁴ RS 431.841

⁴⁵ RS 641.711

⁴⁶ RS 641.611

- b. effettuano corse con battelli per il trasporto di persone con una concessione dell'UFT; oppure
- c. effettuano corse con battelli per il trasporto transfrontaliero di persone con una concessione federale, purché siano indennizzati i costi non coperti secondo l'articolo 28 della legge federale del 20 marzo 2009⁴⁷ sul trasporto di viaggiatori.

² Il traffico locale comprende le linee concessionarie che servono al collegamento capillare di località. L'UFT decide sulle controversie in merito all'attribuzione di una linea.

³ Per le corse con battelli nelle acque di confine il diritto alla restituzione di cui al capoverso 1 lettera b sussiste anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero se almeno una delle banchine della linea si trova sul territorio nazionale svizzero.

⁴ Il diritto alla restituzione di cui ai capoversi 1 e 2 si applica anche per le corse di sostituzione e di rinforzo nonché per le corse a vuoto effettuate per necessità d'esercizio.

⁵ L'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché sulle quantità consumate.

⁶ Il DFF fissa le aliquote ridotte.

Disposizioni transitorie della modifica del GG MM 2025

¹ Le agevolazioni fiscali per i carburanti rinnovabili la cui durata di validità termina il 31 dicembre 2024 sono valide fino al 31 dicembre 2030.

² Alle domande di restituzione dell'imposta sugli oli minerali a imprese di trasporto concessionarie per i carburanti consumati fino al 31 dicembre 2025 si applica l'articolo 49 secondo il diritto anteriore.

3. Ordinanza del ... sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori⁴⁸

Ingresso

visti gli articoli 29 capoverso 2, 30 capoverso 3, 31a capoverso 2, 31a^{ter} capoverso 3, 31a^{quater} capoverso 3, 31b capoverso 2, 35 capoverso 3, 35a capoverso 3 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 2009⁴⁹ sul trasporto dei viaggiatori (LTV),
visto l'articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957⁵⁰ sulle ferrovie (Lferr),

⁴⁷ RS 745.1

⁴⁸ RS 745.16

⁴⁹ RS 745.1

⁵⁰ RS 742.101

visto l'articolo 26 della legge del 23 giugno 2006⁵¹ sugli impianti a fune (LIFT)
e visto l'articolo 37a della legge del 23 dicembre 2011⁵² sul CO₂,

Titolo dopo l'art. 58

Sezione 4: Promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di persone

Art. 58a Promozione finanziaria

La Confederazione promuove il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone ai sensi dell'articolo 37a della legge sul CO₂ nel quadro dei crediti autorizzati mediante contributi a fondo perso per l'esercizio o gli investimenti.

Art. 58b Priorità nella promozione

¹ Sono promosse in via prioritaria le nuove offerte di treni notturni che circolano tutto l'anno, dotati di posti a sedere, ma anche di vagoni letto o cuccette. In tale contesto, si considera come può essere massimizzato, con i mezzi disponibili, il numero di viaggiatori-chilometro nel trasporto transfrontaliero di persone.

² Se sono disponibili mezzi ulteriori, sono promossi inoltre:

- a. nuove offerte di treni notturni stagionali;
- b. nuovi collegamenti notturni e diurni transfrontalieri senza vagoni letto o cuccette;
- c. l'aumento della capacità o dell'attrattiva delle offerte transfrontaliere attuali;
- d. investimenti destinati prevalentemente al trasporto transfrontaliero di persone.

³ La promozione di riduzioni di prezzo sui titoli di trasporto è esclusa.

Art. 58c Requisiti

¹ Possono chiedere contributi le imprese che:

- a. trasportano persone nel trasporto transfrontaliero sulla base di:
 1. una concessione secondo l'articolo 6 LTV,
 2. un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LTV, oppure
 3. un trattato internazionale; e
- b. al momento della presentazione della domanda di promozione hanno già esperienza nell'esercizio di offerte comparabili.

² Le offerte che cominciano o terminano in una stazione di confine in Svizzera sono promosse unicamente se corrispondono a un interesse preponderante della Svizzera.

³ Non sono promosse le offerte con un rapporto costi non coperti/viaggiatori-chilometro decisamente peggiore rispetto ad altre offerte.

⁵¹ RS 743.01

⁵² RS 641.71

Art. 58d Strategie dell'offerta

¹ L'UFT stabilisce prescrizioni amministrative per la presentazione di strategie dell'offerta e le pubblica.

² Le imprese possono presentare all'UFT strategie per le offerte da promuovere.

³ Dopo una verifica preliminare, l'UFT informa le imprese se le loro strategie corrispondono alle prescrizioni o se devono essere modificate nonché se sono state presentate strategie da parte di altre imprese.

Art. 58e Domande

¹ Le imprese possono presentare all'UFT domande per la promozione delle loro offerte.

² Le domande devono contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni sull'impresa richiedente;
- b. la strategia dell'offerta con analisi di mercato, tracciato della linea, politica delle fermate, tariffe, capacità, numero di collegamenti e orario;
- c. costi e proventi attesi nonché contributi annui richiesti per almeno tre anni d'esercizio;
- d. domanda attesa, in particolare i viaggiatori-chilometro annui nel trasporto transfrontaliero di persone e indicazioni sul travaso previsto del trasporto di persone dagli aerei alla ferrovia;
- e. contributi garantiti di terzi;
- f. garanzia che l'offerta sarà fornita per diversi anni;
- g. in presenza di altre offerte, spiegazioni in merito alla maggiore attrattiva per i viaggiatori.

³ L'UFT può esigere dalle imprese ulteriori indicazioni necessarie al trattamento delle domande.

Art. 58f Valutazione delle domande

L'UFT valuta le domande e ne stabilisce le priorità in base ai previsti costi non coperti e viaggiatori-chilometro nel trasporto transfrontaliero di persone.

Art. 58g Misurazione dei contributi

¹ I contributi sono concessi al massimo nella misura dei previsti costi non coperti dell'offerta riguardante tratti di linea in Svizzera e all'estero.

² L'ammontare dei contributi è determinato senza considerare i margini di guadagno.

³ L'ammontare dei contributi per gli anni 2028–2030 è verificato sulla base dei risultati degli anni precedenti.

Art. 58h Decisione

¹ L'UFT emana una decisione concernente la domanda per la promozione delle offerte.

² In particolare vi stabilisce:

- a. l'ammontare dei contributi annui;
- b. l'offerta promossa;
- c. le condizioni da osservare;
- d. le modalità della rendicontazione;
- e. le modalità di versamento dei contributi;
- f. i motivi del rifiuto della domanda.